



## GLI INDICI DI RECIDIVA E DI VITTIMIZZAZIONE

### **FASE 2 AZIONE 2.2**

Elaborazione di modelli di intervento  
(TASK FORCE EQUIPE OPERATIVA)

Partner responsabile:

Associazione Volontarie del Telefono Rosa di Torino

## REGIONE PIEMONTE

Assessorato alle Pari Opportunità  
Via Avogadro 30 - 10121 TORINO  
assessorato.pariopportunita@regione.piemonte.it  
Assessore Giovanna Quaglia

Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale  
Settore Affari generali e pari opportunità per tutti  
Via Avogadro 30, 10121 Torino

## COMITATO DI PILOTAGGIO

Carlo Bui, Daniela del Boca, Maria Teresa Pedrocco Biancardi,  
Simone Ovar, Antonio Ventre

# INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>5</b>	
<b>2</b>	<b>La violenza di genere secondo l'ottica dei centri antiviolenza. Specificità delle definizioni e ambiti di azione</b>	<b>6</b>	
	2.1 Elementi sui processi sociali e culturali Relativi alla violenza		
	2.2 Elementi sul fenomeno e sulle sue caratteristiche		
	2.3 Aiutare una donna che subisce violenza		
	2.4 Tipi di violenza		
	2.5 Stereotipi e luoghi comuni della violenza		
	2.6 Conseguenze della violenza		
	2.7 Motivi per cui non si lascia il partner		
	2.8 Valutazione del rischio		
	2.9 Scenario di protezione		
	2.10 Il ciclo della violenza		
<b>3</b>	<b>La normativa giuridica Nazionale e internazionale. Quale interesse per gli indici di vittimizzazione e di recidiva</b>	<b>15</b>	
	3.1 Le norme interne in ambito penale e civile		
	3.1.1 Legge sulla violenza sessuale		
	3.1.2 Misure cautelari a tutela delle vittime di violenze		
	3.1.3 Altre novità normative		
	3.1.4 Ordini di protezione contro gli abusi familiari (342 bis e ter cc)		
	3.1.5 Procedure di separazione o divorzio e affido dei figli		
	3.2 Le norme straniere (Virtù e limiti delle legislazioni europee)		
	3.2.1 Ambito penale		
	3.2.2 Ambito civile		
<b>4</b>	<b>Dalla tutela della vittima ai progetti per i perpetratori. Cosa accade in Europa</b>	<b>24</b>	
<b>5</b>	<b>Indici di vittimizzazione. La parte nascosta del contrasto, l'attenzione mancante da parte di chi intercetta la violenza di genere</b>	<b>27</b>	
<b>6</b>	<b>Il significato della recidiva e la valutazione del rischio</b>	<b>28</b>	
<b>7</b>	<b>Monitorare la violenza. Cosa rende la violenza contro le donne problema specifico con dinamiche specifiche</b>	<b>29</b>	
<b>8</b>	<b>Le nuove forme di violenza. Dallo stalking all'omicidio</b>	<b>30</b>	
<b>9</b>	<b>La proposta operativa del telefono rosa per la individuazione degli indici di vittimizzazione e per la valutazione dei rischi di recidiva</b>	<b>32</b>	
<b>10</b>	<b>Lo scenario di riferimento, alcuni numeri sulla violenza di genere</b>	<b>34</b>	
<b>11</b>	<b>Lo scenario di riferimento, orientamento sulle normative</b>	<b>44</b>	
<b>12</b>	<b>Monitoraggio e rilevazione del fenomeno della violenza contro le donne e coordinamento secondo alcune normative internazionali</b>	<b>50</b>	
	<b>Allegato 1</b>	<b>63</b>	
	Modello riservato alle strutture sanitarie pubbliche e/o private		
	Modello riservato alle forze dell'ordine		
	Modello riservato ai servizi sociali territoriali		
	Modello riservato alle associazioni di genere/volontariato		

## INTRODUZIONE

*“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”.*

**Kofi Annan**, allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, 8 Marzo 1993

*“La violenza contro le donne e le ragazze persiste in ogni continente, paese e cultura. Essa costituisce un alto prezzo da pagare nella vita delle donne, delle loro famiglie e della società nel suo complesso. Molte società proibiscono tale violenza: tuttavia la realtà è che troppo spesso essa è tenuta nascosta o accettata tacitamente”.*

**Ban Ki-Moon**, attuale Segretario Generale delle Nazioni Unite, 8 Marzo 2007

Ciò che viene considerato “violenza di genere” ha subito diverse modifiche nel corso del tempo: modificazioni determinate dall’evoluzione del contesto culturale, sociale ed istituzionale. Fino agli anni sessanta, la violenza era collocata in un ambito di patologia: da una parte, uomini violenti visti come devianti, malati se non decisamente criminali; dall’altra, la donna, considerata spesso (come in parte, purtroppo, ancora oggi) corresponsabile della violenza o comunque con ruoli sovente definiti di provocazione, seduzione, istigazione. In Italia, è nel **1975** che viene abolita l’autorità maritale, cioè la possibilità, da parte del coniuge, di far uso di “mezzi di correzione” e disciplina nei confronti della propria moglie; solo nel **1981**, poi, scompare il delitto d’onore, che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà, e il matrimonio riparatore, che consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria vittima. È merito del movimento femminista aver promosso una nuova definizione di violenza, abbinandola al genere, legandola cioè al modo in cui si strutturano le relazioni tra uomini e donne.

Ci sono ancora oggi frequenti dibattiti su ciò che può o deve essere definita violenza di genere. La **violenza di genere** è la violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani. «Parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione “sessuata” del fenomeno in quanto [...] **manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguale che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne**» e quindi come «[...] **uno dei meccanismi sociali**

**decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini»,** così come viene rilevato nell'introduzione della *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne* del 1993 che, nell'art.1, descrive la violenza contro le donne come «Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata». Se da un lato, quindi, la “vittima” della violenza è donna, connotata biologicamente, dall'altro lato si esprime che il “perpetratore” è uomo, altrettanto biologicamente determinato. Ciò sgombra il campo da quella che può essere invece genericamente determinata come violenza contro le donne: per esempio, la violenza compiuta da persone dello stesso sesso biologico.

## 2 LA VIOLENZA DI GENERE SECONDO L'OTTICA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

specificità delle definizioni e ambiti di azione

### 2.1 ELEMENTI SUI PROCESSI SOCIALI E CULTURALI RELATIVI ALLA VIOLENZA

Nel 1996, con l'approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale (Legge n. 66/1996), si opera un cambiamento sostanziale nella prospettiva della cultura giuridica che, di fatto, orienta il contesto sociale di cui le norme hanno funzione regolativa: il cambiamento della nozione stessa della violenza sessuale da “reato contro la morale e il buon costume” a “reato contro la persona e contro la libertà individuale”. Nel 1997 viene emessa una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano che, partendo dalla Piattaforma di Pechino, impegna il Governo e le istituzioni a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale. Nel 2001, poi, vede la luce la Legge 154 sull'allontanamento del familiare violento per via civile o penale, che prevede misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza o vittime di traffici a fini sessuali, per queste ultime con o senza collaborazione giudiziaria. Arriviamo poi alla recente normativa sullo *stalking*, tendente a definire, controllare e, di conseguenza, reprimere, le condotte prevaricatrici, persecutorie e, di conseguenza, violente.

Dal punto di vista scientifico, è solo negli anni Sessanta che vengono intrapresi i primi studi sul tema della violenza,

in particolare da parte di psicologi e psichiatri statunitensi e inglesi, che concentrano la loro attenzione sui gruppi clinici di uomini violenti (aggressori e violentatori). Il comportamento aggressivo maschile viene fatto risalire o alle caratteristiche psicologiche individuali devianti dalla norma, oppure alle loro mogli, cioè l'aggressione viene considerata come una reazione a un comportamento della donna “non sufficientemente femminilizzato”, perché poco docile e passiva o poco dipendente e disponibile. In questo modo il fenomeno della violenza viene collocato nella categoria della patologia, mentre si afferma una colpevolizzazione della donna per la violenza subita e a lei viene attribuita la responsabilità del maltrattamento.

Negli anni Sessanta e Settanta il movimento femminista, divenuto attore socialmente rilevante in tutto il mondo, sollecita però una nuova definizione della violenza contro le donne, puntando al riconoscimento della sua connotazione “sessuata” e legando il problema al modo in cui si strutturano le relazioni tra gli uomini e le donne nella società. Ciò porta a un radicale e incisivo cambiamento nella definizione del fenomeno, a partire da una rivisitazione del sistema complessivo dei diritti umani da un punto di vista di genere, e allo sviluppo di una “terminologia di genere” in grado di dare un significato nuovo al problema della violenza alle donne. In questo percorso di riconoscimento della violenza come fenomeno legato alla relazione tra i sessi, un ruolo fondamentale è stato svolto, a partire dagli anni Ottanta in Italia, e negli anni Settanta nelle altre nazioni europee, dai Centri antiviolenza e dalle Case di accoglienza per donne maltrattate o violate, che, coniugando pratica e politica d'intervento al problema, hanno dato visibilità alla violenza facendo emergere nella sua drammaticità l'entità della sua incidenza, rompendo quel patto d'innominabilità che per tanto tempo l'ha relegata nel regno del silenzio e del non detto. Il fiorire di un dibattito sempre più presente nei luoghi di militanza delle donne (politici e non) e nel mondo scientifico, infatti, e la contemporanea costruzione di luoghi concreti di sostegno per chi vive situazioni di violenza, ha prodotto modelli di intervento “specializzati” nella pratica di aiuto alle donne, dando vita ad una teoria e una metodologia di accoglienza che oggi gli stessi Centri sono invitati a “esportare” nei luoghi istituzionali che intervengono sul problema, lavorando con gli operatori dei servizi sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, chiamati, per i loro compiti istituzionali, a costruire progetti di sostegno alle donne ed alle/ai bambine/i che vivono situazioni di violenza e di abuso. Il punto di svolta proposto dai Centri nell'approccio al tema della violenza è la sperimentazione di una pratica politica tra donne, che ribalta l'ottica dell'intervento da una posizione che considera la donna come “vittima”, soggetto passivo e debole (processo di vittimizzazione ritenuto senza via d'uscita, perché connesso al “destino” femminile), ad una considerazione della donna come soggetto credibile, forte, capace di fronteggiare la situazione per proteggere se stessa e i propri figli.

Una donna in difficoltà, ma capace di poter superare la violenza e di costruire nuove condizioni di vita per sé e per i propri figli.

## 2.2 ELEMENTI SUL FENOMENO E SULLE SUE CARATTERISTICHE

Il fenomeno della violenza contro le donne appartiene più alla normalità che alla patologia e riguarda uomini e donne di tutti gli strati sociali, esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età. Ciò affermano l'ONU, la Comunità Europea e tutte le ricerche degli ultimi anni. Violenza che si va ad esprimere in modo statisticamente rilevante proprio nei luoghi ritenuti più sicuri: come la famiglia, il contesto amicale, spesso i luoghi di lavoro.

Nella nostra cultura la famiglia viene spesso identificata come luogo di protezione dove le persone cercano amore, accoglienza, sicurezza e riparo. Ma, come mostrano le evidenze, per molte donne è invece un luogo di rischio, dove si mette in pericolo non solo la dignità, il rispetto, le relazioni affettive, ma la vita stessa. Dai dati rilevati è il luogo dove più frequentemente viene agita la violenza, di solito ad opera di uomini che con le donne hanno, o hanno avuto, un rapporto di fiducia e di intimità, ma anche di subordinazione dalla quale (come avviene in violenze commesse da "ex" o nella maggior parte dei casi di *stalking*) si è deciso di affrancarsi. La violenza di genere si presenta generalmente come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiori, immettendosi nel solco del "ciclo della violenza", studiato attentamente soprattutto in Canada e negli USA.

## 2.3 AIUTARE UNA DONNA CHE SUBISCE VIOLENZA

La violenza di genere si presenta generalmente come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, dalle quali non mancano mai atteggiamenti prevaricatori, denigratori, aggressivi e poi decisamente violenti, con episodi che si ripetono nel tempo ed assumono gravità crescente. Se è vero che ancora oggi assumono erroneamente caratteristiche specifiche di violenza, soprattutto per la cronaca, gli stupri consumati ad opera di sconosciuti in luoghi aperti o comunque pubblici, la violenza agita dal partner all'interno della famiglia è certamente il fenomeno numericamente più presente (anche se trattato dai mezzi di informazione solo nei casi eclatanti di omicidio). La violenza intra familiare si presenta con le caratteristiche di un insieme di comportamenti che tendono a stabilire, ed a mantenere, il controllo sulla donna e a volte, anche tramite lei sui/lle figli/e. Si tratta di vere e proprie strategie che mirano ad esercitare un potere sull'altra persona con il risultato di creare un clima costante di tensione, di paura e di minaccia.

## 2.4 TIPI DI VIOLENZA

**Violenza Sessuale** - Ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate, anche all'interno di un rapporto sentimentale o matrimoniale stabile. Comprende: coercizione alla sessualità, essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale, essere presa con la forza, essere obbligata a ripetere delle scene pornografiche, essere prestata ad un amico per un rapporto sessuale, essere obbligata a pratiche sessuali non gradite.

**Maltrattamento Fisico** - Ogni forma d'intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un'altra persona. Vi sono compresi comportamenti quali: spintonare, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, rompere oggetti come forma di intimidazione, sputare, dare pizzicotti, mordere, tirare i capelli, gettare dalle scale, scalfiare, picchiare, schiaffeggiare, bruciare con le sigarette, privare di cure mediche, privare del sonno, sequestrare, impedire di uscire o di fuggire.

**Maltrattamento Economico** - Ogni forma di privazione e controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica di una persona. Vi sono inclusi comportamenti quali: privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e reddituale del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la donna a spendere il suo stipendio nelle spese domestiche, costringerla a fare debiti, tenerla in una situazione di privazione economica continua, rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringerla a umilianti trattative per averlo, licenziarsi per non pagare gli alimenti, impedirle di lavorare, sminuire il suo lavoro, obbligarla a licenziarsi o a cambiare tipo di lavoro oppure a versare lo stipendio sul conto dell'uomo.

**Maltrattamento Psicologico** - La violenza psicologica accompagna sempre la violenza fisica ed in molti casi la precede. È ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede l'identità della donna. Il messaggio costante è il rimando alla donna di essere persona priva di valore e questo può determinare in chi lo subisce l'accettazione in seguito di altri comportamenti violenti. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che finiscono con l'essere banalizzati dalla donna, al punto che spesso essa non riesce a vedere quanto siano dannosi e lesivi per la sua identità. È una forma spesso sottovalutata di violenza: tanto che spesso non viene riconosciuta come tale. Il maltrattamento psicologico procura una grande sofferenza e si manifesta con molteplici tipologie e modalità: svalorizzazione, trattare come un oggetto, indurre senso di privazione, distorsione della realtà oggettiva, comportamento persecutorio (*stalking*), indurre una paura cronica.

**Stalking** - Si tratta di una forma di vera e propria persecuzione che si protrae nel tempo (può durare mesi o anni) che si compone di una serie di comportamenti tesi a far sentire la vittima continuamente controllata ed in uno stato di

pericolo e tensione costante. Ad esempio: seguire la donna nei suoi spostamenti, aspettarla sotto casa, fare incursioni sul posto di lavoro al fine di provocare il suo licenziamento, fare continue telefonate in tutte le ore del giorno e della notte, danneggiare la macchina o lasciare scritte infamanti nei luoghi frequentati dalla donna, minacciare di morte. Una delle forme più attuali di stalking si riferisce all'uso prolungato e costante di intromissione negli spazi tecnologici virtuali (sms, chat, community, posta elettronica).

## 2.5 STEREOTIPI E LUOGHI COMUNI DELLA VIOLENZA

La violenza verso le donne è un fenomeno esteso, anche se ancora sommerso e per questo sottostimato. Ci sono molte donne che hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti nel corso della loro vita.

**Non è vero** che la violenza verso le donne riguarda solo le fasce sociali svantaggiate, emarginate, deprivate. È un fenomeno trasversale che interessa ogni condizione sociale, economica e culturale senza differenze di età, religione e razza.

**Non è vero** che le donne siano più a rischio di violenza da parte di uomini a loro estranei. I luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti familiari, gli aggressori più probabili sono i loro partner, ex partner o altri uomini conosciuti: amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa.

**Non è vero** che i maltrattatori appartengano a categorie specifiche. Come documentato da molti studi non è possibile individuare il tipo del maltrattatore, né razza o età o condizioni socioeconomiche o culturali. I maltrattatori non rientrano in nessun tipo specifico di personalità o di categoria diagnostica.

**Non è vero** che la violenza non sia causa di effetti sulla salute delle donne. La violenza di genere è stata definita dall'OMS come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico delle donne.

**Non è vero** che la violenza verso le donne sia causata da una momentanea perdita di controllo. La maggior parte degli episodi di violenza, compresi i delitti più efferati, sono premeditati: basta solo pensare al fatto che le donne sono picchiate in parti del corpo in cui le ferite sono meno visibili oppure che i perpetratori si presentano ad appuntamenti definiti "chiarificatori" armati di tutto punto.

**Non è vero** che i partner violenti siano persone con problemi psichiatrici o dipendenti da sostanze. Credere che il maltrattamento sia connesso a patologie mentali aiuta a mantenerlo lontano dalla quotidianità, e soprattutto a pensare che sia un problema di altri.

**Non è vero** che gli uomini violenti siano stati vittime di violenza nell'infanzia o siano vittime di violenza assistita. Il fatto di aver subito violenza da bambini non comporta automaticamente diventare violenti in età adulta. Sono presenti in letteratura e nelle cronache maltrattatori che non hanno mai subito o assistito a violenza durante l'infanzia, così come ci sono vittime di violenza che non ripetono tale modello di comportamento.

**Non è vero** che alle donne che subiscono violenza "piace" essere picchiate, altrimenti se ne andrebbero. Paura, di-

pendenza economica, isolamento, mancanza di alloggio, riprovazione sociale spesso da parte della stessa famiglia di origine, sono alcuni dei numerosi fattori che rendono difficile per le donne interrompere la violenza.

**Non è vero** che i figli hanno bisogno del padre anche se violento. Gli studi a questo riguardo dimostrano che i bambini crescono in modo più sereno con un genitore solo piuttosto che in una famiglia in cui il padre picchia la madre.

**Non è vero** che anche le donne, allo stesso modo, sono violente nei confronti dei loro partner. Una significativa percentuale di aggressioni e di omicidi compiuti dalle donne nei confronti del partner, si verifica a scopo di autodifesa e in risposta a gravi situazioni di minaccia per la propria sopravvivenza. Inoltre, anche quando esiste, si configura in modo diverso e raramente assume le caratteristiche di sistematicità e lesività che caratterizzano il maltrattamento maschile.

## 2.6 CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA

Subire violenza è un'esperienza traumatica e le conseguenze sulla salute possono essere molto gravi. Non esiste una "tipologia" della donna maltrattata ma conoscere alcune delle conseguenze della violenza sulla donna può aiutare a comprenderne meglio i comportamenti.

La violenza provoca importanti danni fisici e psichici, a breve ed a lungo termine, ed in alcuni casi può dare luogo, direttamente o indirettamente (omicidio, suicidio, gravi patologie correlate) alla morte della vittima.

La violenza implica una grave e pervasiva invasione del sé, annientando il senso di sicurezza della donna e la fiducia in se stessa e negli altri.

Impotenza, passività, senso di debolezza, isolamento, confusione, incapacità di prendere decisioni sono alcuni fra gli effetti più frequenti. Violenze gravi e soprattutto ripetute, creano nella donna un sentimento di ansia intensa o di paura generalizzata. I ricordi delle violenze possono emergere in modo inaspettato, sotto forma di incubi, flashback o "interferenze" nella vita quotidiana ("Sindrome post-traumatica da stress"). Sovente la donna soffre di depressione o di disturbi d'ansia e, soprattutto tra le giovani, di disturbi alimentari. Sono frequenti i tentativi di suicidio così come le forme di dipendenza da sostanze (più frequentemente alcool o farmaci) oppure altre forme di dipendenza senza sostanze (per esempio, il gioco).

Dai dati dell'OMS emerge che la violenza e lo stato di stress conseguente possono determinare una pletera di disturbi fisici (disturbi ginecologici e gastrointestinali, dolori cronici, astenia cronica, cefalea persistente ecc.). A questo proposito, il Telefono Rosa di Torino, nei propri report annuali e anche nella sintesi al fondo del presente documento, indica diverse conseguenze, facilmente individuabili, di alterazioni nelle condizioni di salute di donne vittime di violenza.

## 2.7 MOTIVI PER CUI NON SI LASCIA IL PARTNER

È fin troppo frequente pensare che se la donna non si allontana dalla violenza, è solo perché non ne è capace, non ne ha alcuna voglia oppure perché in fondo non si tratta di violenza grave. A creare situazioni di permanenza nella condizione di violenza contribuiscono, principalmente, la percezione di una situazione di pericolo per se stessa, anche a causa delle minacce rivolte dal partner, la mancanza di sostegno esterno, sia familiare che da parte dei servizi istituzionali, l'auto biasimo (la donna tende a ritenere sé colpevole della violenza), i tentativi di salvare il matrimonio (la donna per salvare la famiglia continua a tentare di mantenere la relazione con il coniuge violento sperando di poterlo cambiare ma soprattutto per una distorta convinzione che un suo allontanamento possa nuocere ai figli), la realizzazione di tentativi di cambiamento (la donna può chiudere e riaprire la relazione con il partner violento più volte per verificare la possibilità di un cambiamento effettivo del partner, per valutare oggettivamente le risorse esterne ed interne disponibili, per verificare la reazione delle/i figlie/i alla mancanza del padre).

## 2.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Durante il colloquio di accoglienza o confrontandosi con una donna vittima di violenza, occorre definire la domanda della donna e valutare con lei la strada che è pronta a compiere, tenendo conto della sua storia e dei suoi desideri. Occorre indagare:

- // in quale momento del ciclo della violenza si situa l'intervento;
- // quale evoluzione ha conosciuto la coppia e la violenza nella storia della coppia (sarà utile trovare e nominare i tipi di violenza e la loro gravità);
- // a quale grado di elaborazione interiore della sua storia è pervenuta (negazione, colpevolizzazione, ricerca di soluzioni per la coppia, o di una soluzione autonoma).

Tutti questi aspetti influenzano le attitudini a parlare della violenza e a trovare delle strategie a breve e a lungo termine. Nel caso in cui la donna decida di tornare a casa è necessario sostenere la sua decisione ed aiutarla a trovare dei mezzi per la sicurezza sua e dei bambini (costruire con la donna uno scenario di protezione).

È importante valutare alcuni elementi e/o comportamenti la cui presenza denota alto rischio di letalità:

1. la donna riferisce di temere per la propria vita
2. gli episodi di violenza accadono anche fuori casa
3. il partner è violento anche nei confronti di altri
4. il partner è violento anche nei confronti dei/lle bambini/e
5. ha agito violenza sessuale contro la donna

6. minaccia di uccidere lei o i/le bambini/e e/o minaccia di suicidarsi
7. gli episodi violenti sono aumentati di frequenza e intensità nel tempo
8. esiste abuso di sostanze da parte del maltrattatore, soprattutto di quelle che determinano un aumento della violenza e dell'aggressività (cocaina, anfetamine, crack)
9. sono in atto accesi conflitti perché la donna programma di lasciare il partner o di divorziare nel prossimo futuro
10. il maltrattatore ha saputo che essa ha cercato aiuto esterno
11. lui dice di non poter vivere senza di lei, la pedina e la molesta anche dopo la separazione
12. la donna ha riportato in precedenza lesioni gravi e/o gravissime
13. presenza in casa di armi (soprattutto da fuoco) facilmente raggiungibili
14. il maltrattatore ha minacciato i parenti e/o gli/le amici/che della donna

In verità, l'elenco non può considerarsi completo, tanto che nell'elaborazione del questionario a cura del Telefono Rosa di Torino è stata stilata una check list di valutazione del rischio che comprende alcuni, ma non tutti, gli elementi presi in esame, aggiungendo alcune considerazioni che dipendono strettamente dall'osservatorio specifico dell'Associazione. Teniamo conto che accade molto spesso che la donna non riesca a valutare concretamente il pericolo ma se l'operatore/trice ritiene il contrario, è necessario parlarne apertamente con lei esponendo le proprie preoccupazioni e ipotizzando azioni di tutela più coerenti a quanto emerso durante il contatto.

## 2.9 SCENARIO DI PROTEZIONE

Nel caso in cui la donna si trovi in una situazione ad alto rischio e stia progettando di affrancarsi dalla violenza (lasciando di conseguenza il partner violento) è importante verificare con lei un piano di sicurezza. Le possibilità sono: lasciare il partner e stabilirsi temporaneamente in un luogo sicuro oppure non lasciare il partner e tornare a casa.

Se decide di lasciare il partner verificare:

- // se può trovare ospitalità presso parenti o amici;
- // se è necessario, individuare una casa-rifugio di un centro Antiviolenza o presso altra struttura del territorio o di altra città.

Se decide di tornare a casa dal partner occorre costruire lo scenario di protezione e verificare:

- // le precedenti strategie di protezione da lei utilizzate e valutare se potrebbero funzionare ancora;
- // se un'amica/o o un/a parente possono avere funzioni deterrenti contro la violenza;
- // se è possibile costruire una rete di supporto da attivare nelle situazioni di emergenza

- (in pratica, chi chiamare);
- // se nell'emergenza c'è un telefono facilmente accessibile per avvisare le Forze dell'Ordine, i vicini o qualche parente;
- // se nella situazione di pericolo può fuggire e andare in un posto sicuro;
- // se ci sono armi in casa.

## 2.10 IL CICLO DELLA VIOLENZA

Ciò che viene denominato come ciclo della violenza, è la rappresentazione di un circuito che si sviluppa nel corso del tempo in modo graduale, a partire da violenze verbali o atteggiamenti svalorizzanti, aggravandosi progressivamente sovente senza che si abbia la percezione dell'escalation violenta.

Gli episodi di violenza si scatenano spesso per motivi banali e sono seguiti da un apparente pentimento da parte del partner/aggressore, alternando così la crisi violenta con la cosiddetta "luna di miele", periodo in cui il rapporto, che pare rinsaldato dall'ammissione di colpa del perpetratore, riprende come se nulla fosse accaduto. La donna, nella speranza che il futuro non debba più riservare azioni violente, si trova a minimizzare le tensioni e a nascondere soprattutto a se stessa il proprio disagio e la pericolosità della situazione.

Subire violenza è un'esperienza traumatica, che produce effetti diversi a seconda del tipo di violenza subita e della persona che ne è vittima. Le conseguenze possono essere molto gravi ed è necessario considerare che la degenerazione di alcune situazioni dipende spesso dal tipo di risposta che una donna riceve nel momento in cui chiede aiuto all'esterno, dal sostegno o dal mancato sostegno che ha trovato nei familiari non abusanti, nelle amiche o nei professionisti.

Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile. Ogni donna è diversa, ciascuna ha una propria soglia di tolleranza della violenza e si trova ad agire in contesti differenti. Alcune pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercano per mesi e per anni di fare in modo che "lui cambi" e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa.

Il fatto stesso di ammettere che c'è un problema e che non può risolverlo da sola produce sofferenza. Inizialmente la donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca in tutti i modi di fermare la violenza, senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse personali. Successivamente cerca l'appoggio di familiari e parenti e, infine, nel caso in cui non si sia verificato alcun cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come Servizi sociali e Forze dell'Ordine.

## 3 LA NORMATIVA GIURIDICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

### quale interesse per gli indici di vittimizzazione e di recidiva

### 3.1 LE NORME INTERNE IN AMBITO PENALE E CIVILE

Quando si affronta il tema della violenza, ampiamente intesa, e della violenza di genere in particolare, il primo pensiero corre alla efficacia o meno della repressione del fenomeno nelle sedi giudiziarie e penitenziarie. Riflessione molto facile, di sicuro impatto mediatico e popolare, ma anche molto superficiale, perché tende a focalizzarsi sul versante della devianza, anziché fermarsi ad osservare che il fenomeno è fisiologico di una struttura sociale dove la pari dignità ed il pari valore della donna sono negate.

Inoltre, molto banalmente, la **repressione penale** di una violenza, anche laddove fosse effettiva, interviene sempre dopo che essa è stata inflitta, e quindi dopo che una donna ha dovuto subirla, con le conseguenze sopra meglio illustrate. A ciò si aggiunga che l'efficacia general preventiva e deterrente della sanzione penale, in un sistema come quello italiano dove la certezza della pena è rimasto solo più un principio illuminato del Cesare Beccaria, è minima. Tuttavia, il **sistema penale** pur dovendo rappresentare solo una fase della complessiva azione di contrasto al fenomeno della violenza, ha una sua **funzione importantissima**, e un significato, anche simbolico e culturale, perfino più importante. Il modo con cui la violenza di genere (inclusiva di tutte le forme e i tipi di violenza più sopra elencati) viene normativamente definita, processualmente accertata, ed infine punita, dice molto sulla volontà di una società di eradicarla e di garantire una vita libera, sicura e dignitosa alla propria popolazione femminile.

#### 3.1.1 LEGGE SULLA VIOLENZA SESSUALE

In questa prospettiva è opportuno introdurre l'analisi del primo testo legislativo che in Italia ha rappresentato un significativo passo in avanti in questa direzione, la **L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante «Norme contro la violenza sessuale»**. L'iter legislativo della novella, durato quasi venti anni, ha portato ad una profonda ristrutturazione dei reati sessuali, modificando, in primo luogo la loro oggettività giuridica: non più atto offensivo di valori morali della collettività, ma vero e proprio attentato alla libertà personale della donna, la sua libertà sessuale, diritto finalmente riconosciuto di pari rango con gli altri.

A questa storica innovazione nell'inquadramento dei **reati sessuali tra quelli contro la persona**, si sono accompagnati fondamentali interventi sul piano sia sostanziale che processuale, coi quali per la prima volta si è tentato di intervenire proprio su quei fattori di vittimizzazione che favoriscono la recidiva di episodi di violenza sulle donne,

rendendo difficoltoso per le donne sottrarsi e denunciarli.

In primo luogo, l'unificazione delle fattispecie di "violenza carnale" (art. 519 c.p., abrogato) e "atti di libidine violenta" (art. 521 c.p., abrogato) in **un'unica ipotesi criminosa di "violenza sessuale"** (art. 609 bis c.p.) ha avuto molteplici conseguenze: da un lato parificare il disvalore dell'aggressione alla libertà sessuale della donna, indipendentemente dal concreto modularsi della condotta dell'aggressore, punita con una medesima pena edittale; dall'altro sottrarre la donna alle mortificanti indagini, prima indispensabili per qualificare correttamente il fatto nell'una o nell'altra fattispecie criminosa, e volte ad accertare l'effettiva penetrazione nell'atto di congiunzione carnale, momento che oggi non costituisce più l'elemento caratterizzante gli "atti sessuali".

In secondo luogo, intervento di forte impatto è stato **l'inasprimento generale delle sanzioni** (tanto per l'ipotesi non circostanziata, quanto per quelle aggravate dall'età della vittima, dall'uso di sostanze o strumenti particolarmente lesivi, dalla relazione qualificata tra aggressore e vittima minorenni) che ha certamente evidenziato il rilievo riconosciuto al bene giuridico tutelato.

Parimenti, l'individuazione di una previsione autonoma per l'ipotesi di **atti sessuali (ancorché non violenti)** compiuti tra adulti e **infraquattordicenni** (o infrasedicenni, nel caso in cui l'adulto sia persona legata da rapporto di ascendenza o altra relazione qualificata) esprime la centralità accordata alla tutela dei minori, maggiormente attenzionati anche sotto il profilo della procedibilità della violenza sessuale (d'ufficio e non a querela di parte, art. 609-septies c.p.), dell'ampliamento, su istanza di parte, delle ipotesi di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) e dell'assunzione del mezzo di prova in luoghi diversi dal tribunale e con modalità particolarmente tutelanti (art. 398 c.p.p.).

Infine altre novità legislative importanti sono rappresentate: a) dall'introduzione di uno specifico titolo di reato per la **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.) finalizzata a reprimere più pesantemente gli episodi di violenza collettiva; b) dall'innalzamento a **sei mesi** dell'ordinario **termine** di tre mesi per proporre la **querela**; c) dalla tutela endoprocedurale della vittima tramite la possibilità di chiedere che si proceda a porte chiuse e il **divieto di domande sulla vita privata e sulla sessualità** della persona offesa, ove non necessario alla ricostruzione dei fatti (art. 472, c. 3-bis c.p.p.).

### 3.1.2 MISURE CAUTELARI A TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZE

Preso atto che il maggior numero delle violenze sessuali è ad opera del partner (69%) e che la quasi totalità delle violenze non vengono denunciate (il sommerso raggiunge il 96% delle violenze da non partner e il 93% di quelle da partner) - indagine Istat 2007 - emerge in tutta evidenza come la mera proclamazione di un principio di libertà e dignità della donna contro ogni forma di violenza non è di per sé sufficiente a garantirle la tutela affermata. Tale consapevolezza ha suggerito l'introduzione di **misure giudiziarie specifiche** a protezione dell'incolumità delle donne che sono costantemente esposte al rischio di rivittimizzazione all'interno di una relazione familiare o para-familiare e che spesso vedono come unica via d'uscita dalla spirale della violenza la fuga dal luogo della violenza e quindi l'abbandono della propria casa.

In quest'ottica ha visto la luce la **L. 04 aprile 2001, n. 154**, che sul piano della tutela penale ha previsto per la prima volta l'inserimento, tra le misure cautelari coercitive, dell'**allontanamento dalla casa familiare** (art. 282-bis c.p.p.) al fine di allontanare l'autore del comportamento violento, evitando così che sia la parte che lo ha subito a dover lasciare la casa, con la paradossale conseguenza di venire doppiamente penalizzata. A tale obbligo il giudice, qualora la situazione di pericolo per la donna lo richieda, può affiancare quello di non avvicinarsi a luoghi determinati che rappresentano lo spazio entro il quale si muove abitualmente la vittima (famiglia di origine, luogo di lavoro, ecc). Tale previsione è stata poi integrata recentemente dalle misure in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale (d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38), con le quali è stata delineata una nuova misura coercitiva, il **divieto di avvicinamento** - o il mantenimento di una certa distanza - ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai suoi prossimi congiunti o conviventi o comunque legati alla stessa da una relazione affettiva (art. 282-ter c.p.p.). Nonostante la somiglianza tra le due misure, la prima, l'allontanamento dalla casa familiare, è pensata con riferimento specifico ai contesti di convivenza e di relazione familiare, mentre il divieto di avvicinamento ha portata più ampia e può prescindere da una pregressa convivenza. Più ampio è anche il novero di **prescrizioni** che possono essere imposte dal giudice all'indiziato, tra cui sono incluse quelle di **non comunicare** con qualsiasi mezzo con i soggetti che non può avvicinare. I mezzi in questione dovranno ritenersi estesi anche al telefono, ai cellulari, ai messaggi di testo (sms), alle email, a tutti gli altri mezzi di comunicazione telematica (chat, ecc.), ma anche a quelle forme di intrusione non verbale nella vita della persona offesa quali ad es. regalie. Sempre con riferimento alle misure cautelari assai importante è stata l'intuizione del legislatore del 2009 che all'art. **282-quater c.p.p.** ha finalmente avvertito l'esigenza di notificare le vittime delle violenze dei provvedimenti cautelari in parola. La tutela è minimale e quasi paradossale, se si pensa al fatto che una donna vittima di violenza ha oggi **diritto ad essere informata della applicazione o della revoca di un obbligo di allontanamento**, ma non saprà nulla del provvedimento di scarcerazione nelle ben più gravi ipotesi in cui sia stata applicata la custodia cautelare o altra misura. Tuttavia la scelta rappresenta una prima apertura verso la valorizzazione delle istanze della vittima.

### 3.1.3 ALTRE NOVITÀ NORMATIVE

La portata innovativa del **d.l. n. 11/2009** è stata quella di affrontare per la prima volta la repressione delle forme di **violenza** sulle donne dotandosi di strumenti specifici, e trattando la materia come **fenomeno criminale a sé stante**. In tal senso possono leggersi l'introduzione delle nuove misure di contrasto alla violenza, le più significative delle quali si vanno a sintetizzare di seguito.

L'art. 576, comma 1, n. 5 riformula **l'aggravante sessuale** dell'omicidio doloso punendo con l'ergastolo il fatto realizzato "in occasione della commissione" di delitti di violenza sessuale. La norma esisteva già, ma continuava a riferirsi alle abrogate ipotesi di violenza carnale e richiedeva un vincolo di stretta contestualità tra la violenza a sfondo sessuale e la morte della vittima, definito attraverso la formula "nell'atto di commettere". Ora, il rigore di tale connessione si è allentato, ricorrendo l'aggravante anche laddove il fatto più grave sia legato agli atti sessuali

violenti da un semplice rapporto di occasionalità.

A tale **circostanza** è stata poi affiancata anche quella **“persecutoria”** che commina la pena dell’ergastolo per l’omicida che si sia reso autore di condotte persecutorie. La non perfetta tecnica legislativa non permette di chiarire se debba esserci identità tra la vittima dello stalker e quella dell’omicida, ma certamente la logica dell’intervento è stata quella di punire più gravemente quella spirale di violenza che travolge la donna in un crescendo fino al tragico epilogo. Non si può non notare, tuttavia, un vuoto normativo per tutte le altre forme di violenza (fisica, psicologica, economica) le quali, ai fini di un aggravamento di pena in caso di omicidio, non vengono prese in considerazione.

L’intento dissuasivo nei confronti dell’autore della violenza e quello protettivo verso la vittima erano alla base anche dell’estensione dell’**obbligatorietà dell’arresto in flagranza** anche ai delitti di violenza sessuale previsti dagli artt. 609 bis e ss. (art. 380, c. 2, d-bis c.p.p.) e della **obbligatorietà della custodia cautelare** in carcere, che rendeva superflua la valutazione di adeguatezza della misura cautelare più grave per tali reati, riprendendo la stessa tecnica che era stata utilizzata per i delitti di associazione di tipo mafioso (art. 275, c. 3, c.p.p.). Quest’ultima previsione, tuttavia, è stata recentemente oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale che ne ha decretato l’**illegittimità**, frustrandone completamente gli obiettivi (Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265).

Infine analogamente si è modificata la norma dell’ordinamento penitenziario che **limita la concessione dei benefici** (l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) per i condannati per terrorismo e mafia, estendendone la portata anche ai condannati per reati di violenza sessuale (art. 4 bis O.P.). Tale previsione è fondamentale soprattutto per gli effetti che produce, di escludere la possibilità di sospendere l’esecuzione delle pene inferiori ai tre anni di detenzione prevista dall’art. 656 c.p.p.

Considerato il richiamo che seguirà alle normative internazionali circa l’efficacia delle procedure d’urgenza, appare congruo anticipare il panorama normativo italiano nella **gestione della emergenza**, mettendone in luce requisiti, presupposti ma anche criticità.

Spesso, infatti, come già accennato, manca nel nostro paese una visione complessiva del fenomeno della violenza e delle sue ricadute nella vita quotidiana delle donne e dei nuclei familiari che ne sono vittime; mancano altresì studi e rilevazione sui fattori che più contribuiscono allo sviluppo delle relazioni violente, una giusta considerazione, cioè, dei fattori di vittimizzazione e di recidiva.

Altro dato carente è il prevedere interventi di tutela a 360°, posto che le donne che vogliono affrancarsi da un tessuto violento in cui vivono, si trovano a dover affrontare grandi difficoltà legate alla gestione della propria vita in tutti gli aspetti in cui questa si svolge (rapporti con i figli, lavoro, tempo libero e così via).

Solo una visione di insieme e interventi integrati possono rappresentare una valida ed efficace via di uscita.

Le **procedure d’urgenza nel civile**, in relazione alle difese delle donne vittime di violenza, sono principalmente rappresentati dagli ordini di protezione contro gli abusi famigliari.

### 3.1.4 ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (342 BIS E TER C.C.)

In relazione agli articoli in oggetto, nonché il 736 bis c.p.c. occorre evidenziare quanto segue. Nel primo vengono definiti i **presupposti** e il tipo di **provvedimento** con cui tali ordini sono adottati. Nel secondo il **contenuto** degli stessi. Nel terzo ulteriori aspetti di carattere procedurale che in questa sede tralasciamo.

I presupposti sono:

// Sussistenza di una condotta che rechi **grave pregiudizio** e tale da comprimere e ledere la **integrità psico-fisica e la libertà** della vittima

// Tale condotta deve essere agita dal coniuge o altro convivente nei confronti del coniuge o altro convivente

Il giudice competente e il provvedimento:

// È il **tribunale** in composizione monocratica che agisce su istanza di parte in camera di consiglio. La domanda può anche essere presentata dalla parte personalmente (art.736 bis c.p.c.)

// Nei casi di **urgenza** il decreto può essere concesso **inaudita altera parte**, con fissazione di udienza (al massimo 15 gg) e termine breve per la notifica (non superiore ad 8 gg). Udienza nella quale, confermare, revocare o modificare il contenuto dell’ordine concesso.

Il contenuto del decreto

(necessario)

// La **cessazione** della stessa condotta;

// **L’allontanamento** dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole

(facoltativo/accessorio ove occorra)

// Non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che il violento non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

// Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l’intervento dei **servizi sociali** del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi.

// Il pagamento periodico di un **assegno** a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti in oggetto rimangono prive di mezzi adeguati, con la fissazione delle modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

// Ove necessario **l’ausilio della forza pubblica** e dell’ufficiale sanitario.

La Durata

Prevista in decreto massima di un anno (da l.38/2009) prorogabile, su istanza di parte se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

### 3.1.5 PROCEDURE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO E AFFIDO DEI FIGLI

Nei casi in cui si possa arrivare ad una separazione o divorzio, e quindi per le coppie coniugate è miglior gestione dell'emergenza il **deposito del ricorso per separazione e divorzio** e contestualmente una istanza di **anticipazione di udienza** (per garantire un intervento urgente e in tempi rapidi).

I provvedimenti presidenziali, infatti, sono adatti, come abbiamo visto, a dare risposte relativamente alla cessazione della convivenza, all'allontanamento del coniuge e alla fissazione di un assegno di mantenimento.

Sempre nel corso delle procedure di separazione o divorzio, anche a giudizi definiti, se gli episodi molesti, magari nel frattempo intervenuti, hanno portato, come spesso accade, alla necessità di un riassetto delle condizioni di vita del nucleo familiare, si può agire anche con la richiesta di **modifica delle condizioni di separazione o divorzio**, che possono essere strumenti efficaci di difesa.

In conclusione, come si è visto il panorama è articolato.

Occorre essere consci della difficoltà ad ottenere gli ordini di protezione.

In ogni caso è necessario dettagliare e allegare al meglio la **narrazione** non solo degli episodi violenti che sono causa del pregiudizio grave per il quale si chiede l'ordine di protezione, ma anche della vita concreta del nucleo familiare in oggetto e cioè le dinamiche relazionali complesse tra i coniugi o conviventi (ma anche le loro abitudini di vita, per esempio, le spese, gli *hobbies*, i tempi di permanenza in casa, i rapporti con gli altri familiari e amici, i redditi e le entrate e così via) e tra questi ed i figli, ove presenti.

Occorre cioè far in modo che il **magistrato** investito del caso possa cogliere l'urgenza e la drammaticità nonché il pericolo della situazione, per adottare un'interpretazione meno restrittiva delle norme al fine della concessione degli ordini. E anche perché “abbia difficoltà” a motivare un decreto di rigetto della misura, per aprirsi una eventuale impugnazione del provvedimento.

Vi sono grandissimi problemi nella gestione delle difese in casi di violenza di genere, nelle **famiglie con minori** e, quindi, nei casi di affidamento, davanti al Tribunale per i Minorenni, o di separazione e divorzio, davanti al Tribunale Ordinario.

Le violenze nei confronti della madre infatti, non comportano un deficit di capacità genitoriale del violento (in sistemi stranieri, per esempio in Spagna, in ipotesi di violenze familiari viene immediata e cautelativamente sospesa la capacità genitoriale del violento).

Come tutti/e i/le civilisti/e sanno, infatti, spesso ci troviamo di fronte a relazioni dei servizi, a consulenze tecniche d'ufficio o a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che si basano sul convincimento che il padre/marito aggressore “sarà stato violento, ma come padre è bravo ed adeguato”, sottostimando, così, l'impatto devastante della **violenza assistita**, anche come trasmissione di disvalori educativi e di modelli comportamentali. Tale situazione è divenuta gravissima dall'entrata in vigore della **l. 54/2006** con la previsione **dell'affido condiviso** come titolo di affidamento principale.

Vi sono problemi relativi agli interventi dei servizi e degli operatori che prendono in carico il nucleo familiare in cui si è consumata la violenza. Quasi sempre la madre viene sottoposta ad ogni genere di perizia, relazione, colloquio, intervento dei servizi, analisi psicologica, analisi del servizio di neuropsichiatria infantile, relazione degli operatori

ed educatori di comunità e così via. **Il padre violento è spesso quasi “ignorato”**: vede i figli qualche volta al mese in luogo neutro, un'ora, e viene definito adeguato per il solo fatto di non avere tenuto condotte violente o sospette in quell'ora di visita ai minori (ma chi è che non ci riuscirebbe?).

Spesso le relazioni dei servizi, per vari motivi non qui facilmente riassumibili, tracciano con molta **evidenza le fragilità del materno**, reo di avere deluso la pretesa di perfezione e adeguatezza che si richiede (visto che tutto l'impianto a tutela e gestione dei nuclei familiari “violenti” è basato sul materno/infantile, nel senso che si lavora principalmente, se non quasi esclusivamente, sulle e con le madri). Il padre, per essere adeguato non deve “fare”, ma solo omettere... di essere aggressivo.

Spesso in casi di violenze dirette o assistite da parte dei minori, il tribunale dei minori interviene ex art. 403 c.c. che può invertire sostanzialmente gli effetti pratici della tutela, fino quasi a svuotarla. Il padre in casa senza nessun problema e limitazione o controllo. La madre con minori, in comunità con tutti i problemi che ne derivano.

## 3.2 LE NORME STRANIERE (VIRTÙ E LIMITI DELLE LEGISLAZIONI EUROPEE)

### 3.2.1 AMBITO PENALE

L'ambito nel quale la normativa di alcuni paesi europei ha decisamente surclassato quella nostrana è quello della **violenza domestica**: l'obiettivo di far emergere il sommerso offrendo strumenti a supporto e tutela delle vittime è stato perseguito tenacemente da alcune legislazioni di avanguardia.

In **AUSTRIA** il nuovo *Second Protection Against Violence Act* introdotto nel 2009, ha incrementato la tutela già offerta dal *Protection from Violence Act* del 1/5/1997, ampliando la **definizione di violenza domestica** penalmente rilevante (sezione 107b StGB), che ora include sotto un'unica fattispecie le minacce, la violenza fisica ed i maltrattamenti. Le  **misure di allontanamento** dell'autore della violenza (sotto il nome di *barring orders*) sono adottate immediatamente dagli organi di polizia che intervengono sul luogo della violenza e possono avere una durata provvisoria di due settimane, prima che sia necessaria l'emissione di una ingiunzione giurisdizionale.

In **BELGIO**, all'introduzione nel 1989, di una nuova **definizione di violenza sessuale** (onnicomprensiva anche degli atti prima definiti “indecenti” e ritenuti di minore gravità), è seguita nel 1994 la normativa in materia di **violenza domestica (L. 24/11/1997)** che ha inserito circostanze aggravanti per l'ipotesi di violenza agita all'interno di una relazione di coppia, in corso o terminata. Altri isolati interventi (Regio Decreto del 10/2/1999 e 28/10/1999), nell'evidente sforzo di offrire il massimo sostegno alla vittima, hanno previsto l'obbligo di **consultare la vittima** di reati di violenza (fisica, psichica o sessuale) prima di concedere il beneficio del “rilascio” condizionale all'autore degli stessi.

In **FRANCIA** la sequenza di interventi legislativi (a partire dal 1992 in poi) specificamente rivolti al contrasto della

violenza contro la donna offre un **modello di sistema normativo** nel quale il fenomeno viene combattuto a partire dalla sua singolarità rispetto ad ogni altra forma di violenza. Nel 1994 la violenza commessa all'interno di relazioni sentimentali (tra coniugi o conviventi) viene stigmatizzata in tutta la sua riprovevolezza e sanzionata più gravemente e tale evoluzione legislativa porta nel 2006 (LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006) all'introduzione di una **circostanza aggravante comune fondata sulla relazione di coppia** tra l'autore del reato e la persona offesa. Una nuova riforma nel 2010 (LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010) ha ulteriormente rafforzato la protezione delle vittime, rendendo più facile la denuncia per le donne con **obblighi di informazione** alle stesse da parte degli agenti e degli ufficiali di polizia che raccolgono la denuncia.

L'**IRLANDA**, a partire dal 1994 si è impegnata in una intensa attività di **monitoraggio e rilevazione** del grave e sentito fenomeno della violenza contro le donne. Tale percorso ha favorito un'incalzante evoluzione normativa, avviata nel 1996 con il *Family Law Act* e il *Domestic Violence Act*. Sotto il profilo penale, il *Criminal Law Rape Amendment Act* è intervenuto sulla definizione delle aggressioni sessuali (dividendole in tre categorie, caratterizzate dalla gravità e dalla presenza o meno di penetrazione) individuando quale elemento costitutivo della fattispecie **l'assenza di consenso** (*consent*) da parte della vittima. La difficoltà di fornire la prova della manifestazione del "dissenso" da parte della vittima al compimento dell'atto sessuale rappresenta un nodo distintivo tra la legislazione di *common law* e quella italiana, la quale, quest'ultima, proprio sulla scorta dell'esperienza anglosassone, ha voluto invece ancorare la sussistenza del reato di violenza sessuale alla natura violenta o minacciosa della condotta aggressiva.

Più incisive rispetto alla disciplina sostanziale, si sono dimostrate le norme processuali introdotte dal *Domestic Violence Act* (emendato nel 2002) il quale ha voluto istituire diverse **misure cautelari/ordini di protezione** in favore delle donne vittime di violenza (***safety orders e barring orders***) laddove la salute o il benessere delle stesse appaiano minacciate. Tali provvedimenti, adottati dalla corte locale o distrettuale su istanza della vittima, possono durare fino a 3 e 5 anni, e possono essere preceduti da ordini provvisori (*interim barring e protection order*) immediatamente esecutivi, emessi il giorno stesso della richiesta, laddove sia ragionevole ritenere esservi un rischio imminente per la donna. Anche qui, la tempestività dell'intervento, è determinante per la sicurezza e per la libertà della donna.

### 3.2.2 AMBITO CIVILE

Circa la situazione in **AUSTRIA**, l'impianto normativo e le politiche di intervento a contrasto della violenza di genere, si incentrano in particolar modo sulle **dinamiche relazionali violente** tra uomo e donna, soprattutto in ambito familiare, e sono volti ad offrire a tutti i soggetti che se ne occupano a vario titolo, una visione del fenomeno quanto più chiara, articolata ed esaustiva, al fine di ottimizzare le strategie di azione.

È privilegiata infatti la creazione di una **rete dei cosiddetti "Centri di Intervento"**, enti di diritto privato istituiti e guidati congiuntamente dai ministeri federali dell'Interno e della Salute. I centri sono direttamente collegati, anche via internet, con accesso riservato, alle forze di Polizia e dispongono della quasi totalità dei dati relativi alla violenza di genere.

Sono responsabili altresì dell'organizzazione di **incontri e seminari** sul tema, periodici, in cui confrontare le metodologie di contrasto con tutti i soggetti che si occupano del problema; inoltre sono incentivati a definire **banche dati** per raccogliere informazioni, basate su schede condivise, che tengano conto degli indicatori sulla violenza domestica approvati dal Consiglio dei ministri della Unione Europea. La finalità è quella di adattare ed uniformare gli indicatori nazionali per permettere di **conoscere e perseguire** efficacemente, anche in via di prevenzione, il fenomeno della violenza.

Per citare un virtuoso esempio, uno degli elementi chiave della formazione degli agenti di polizia è quello di far comprendere loro il punto di vista delle vittime, in ambito di violenza domestica, anche per individuare, più efficacemente interventi a sostegno delle stesse.

Il **BELGIO** ha posto l'attenzione alla **formazione degli operatori** che a vario titolo intervengono a contrastare la violenza. L'accento è posto nel tracciare linee guida condivise e coordinate che tengano conto dei dati raccolti a livello nazionale. Si tratta di comprendere le ragioni della violenza nonché la psicologia della vittima, il suo vissuto e le reazioni della stessa in un contesto di prevaricazione.

Analogha situazione si trova in **IRLANDA**, dove il governo nazionale ha finanziato e sviluppato principalmente **interventi di monitoraggio** e conoscenza della violenza di genere sul territorio. È stata istituita una **Task force** al fine di redigere un rapporto completo sul fenomeno, con particolare interesse alla comprensione delle dinamiche violente, soprattutto in famiglia, nonché con l'intento di verificare, con attenzione, l'applicazione uniforme della legislazione e delle prassi in materia.

La Task force è stata affiancata da un Comitato nazionale Pilota sulla Violenza sulle Donne.

Il paese, tra quelli citati, dove maggiormente vengono messi in evidenza gli indici di vittimizzazione e di recidiva, nelle politiche a contrasto, è la **SPAGNA**, dove è stata approvata una legge organica contro la violenza di genere molto efficace.

È operativo l'Osservatorio della Stato sulla violenza sulla donna che elabora un rapporto e uno studio annuale. Il rapporto considera in particolare la situazione delle donne maggiormente esposte alla violenza di genere, nonché le tipologie penali maggiormente commesse, anche per comprendere la psicologia dell'aggressore, nonché per tracciare gli indici di recidiva. Solo una visione completa ed analitica del fenomeno può definire strategie efficaci.

Il **PORTOGALLO** mostra grande attenzione ai fattori di vittimizzazione delle donne con figli e sensibilità al tema della violenza assistita, predisponendo **programmi di indirizzo** rivolti alle scuole affinché individuino, accompagnino e seguano i casi di bambini vittime di violenze familiari.

La normativa statale facilita l'accesso delle donne vittime di violenza domestica ai programmi di **formazione professionale e ad altre forme di supporto** all'inserimento nel mercato del lavoro, garantisce l'effettività del ricorso alle unità sanitarie di consulenza e trattamento clinico e psicologico; promuove centri di assistenza e trattamento clinico delle famiglie in difficoltà al fine di prevenire la violenza domestica.

Nel trattamento della recidiva, è negato all'autore della violenza, sin dal momento della formulazione dell'accusa, il

permesso di usare o portare armi se l'autore è destinatario di un ordine di protezione ovvero se esistano precedenti relativi a comportamenti di violenza domestica.

In **NORVEGIA** è stata introdotta la procedibilità d'ufficio in tutti i casi di violenza domestica.

In conclusione, analizzando le misure di intervento adottate dai paesi menzionati, il tratto comune è rappresentato dall'aver privilegiato una azione basata su **conoscenze empiriche del fenomeno** e dello sviluppo dello stesso sul territorio, poi ragionate sulla base degli indicatori sulla violenza già individuati, a livello internazionale. La vittima viene quindi tutelata più efficacemente solo se la si considera collocata nella concretezza della propria esistenza, analizzando situazioni di pregressa violenza, contesti familiari, anche della infanzia, situazioni culturali ed economiche della stessa e del nucleo familiare.

L'accento, inoltre, viene posto sull'analisi dei reati più frequentemente commessi, dato utile su due fronti: da un lato per la definizione di leggi efficaci e che possano sanzionare e reprimere le condotte violente; dall'altro per mettere a fuoco, con maggiore chiarezza, le figure dei rei, le loro dinamiche relazionali nel contesto familiare e sociale, nonché la possibilità di recidive degli stessi.

Soprattutto in **AUSTRIA** e **SPAGNA** sono previsti interventi e **trattamenti riabilitativi dell'aggressore**, per ridurre i rischi di recidiva e la reiterazione della violenza. Tali trattamenti prevedono corsi di educazione alla non violenza, supporto formativo anche per la partner degli stessi, monitoraggio e controllo della sicurezza della vittima, nel periodo di somministrazione del trattamento.

## 4 DALLA TUTELA DELLA VITTIMA AI PROGETTI PER I PERPETRATORI cosa accade in Europa

La legislazione europea analizzata appare, in raffronto a quella nazionale, particolarmente efficace nella protezione della vittima nelle fasi della emergenza, ambito di azione, in Italia, meno efficace e strutturato.

Per la disamina articolata delle varie strategie lasciamo alla consultazione delle tavole sinottiche allegate.

Il tratto comune delle leggi internazionali in oggetto è l'ampio risalto della azione in via cautelare, efficace soprattutto in **AUSTRIA** e **SPAGNA**, attraverso la quale si può ottenere (Austria) sin dal momento dell'intervento delle forze di Polizia su chiamata della vittima, l'allontanamento dell'aggressore da casa e il divieto, per lo stesso, di frequentare i luoghi dove si svolge la vita della donna. Tali ingiunzioni devono essere convalidate entro un termine breve dall'auto-

rità giudiziaria e possono essere prorogate, per un determinato periodo, per consentire alla aggredita di strutturare la propria difesa e perché la stessa possa trovare soluzioni di vita, fuori dalle dinamiche violente (una nuova casa, il lavoro, la custodia dei figli e così via).

Interessante è la previsione **spagnola** secondo la quale il Giudice può autorizzare la vittima, a difesa della quale è intervenuto il dispositivo di protezione, ad accordarsi con una società o agenzia pubblica per la permuta della casa coniugale con altra a disposizione delle strutture pubbliche, per un determinato periodo a condizioni determinate (tale previsione è innovativa e, se pur eccezionale, è indice di una profonda conoscenza delle difficoltà che la donna trova nella gestione della propria vita nel momento dell'affrancamento dalle dinamiche violente, soprattutto in ordine alla risoluzione dei problemi pratici legati all'abitazione, al lavoro, alle proprie condizioni economiche, alla gestione degli eventuali figli).

In **FRANCIA**, la recente legge del luglio 2010 attribuisce al giudice della famiglia la competenza ad emettere l'ordine di protezione, l'interdizione al perpetratore di detenere o portare armi (art. 1 che introduce l'art. 551-11 cod. civ.), di statuire, salvo circostanze particolari, la conservazione della residenza coniugale in capo alla parte che non sia autore di violenze, l'attribuzione dell'autorità parentale ad un solo genitore (art. 7) e la individuazione del luogo neutro per gli incontri del minore con l'altro, di pronunciare la decadenza dell'autorità parentale nei confronti del genitore che sia stato condannato in sede penale quale autore, coautore o complice di un crimine sulla persona dell'altro genitore (art.9); il giudice civile può autorizzare la vittima a mantenere la segretezza del proprio domicilio, consentendole di eleggerlo presso il difensore ovvero presso il Procuratore della Repubblica. Tali misure, previste per la durata di quattro mesi, possono essere prorogate qualora intervenga in tale periodo una istanza di divorzio.

La Polizia Giudiziaria che riceve la donna deve informarla circa il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, di costituirsi parte civile nel processo penale, di essere assistita legalmente ed ausiliata da associazioni di scopo.

La normativa in materia edilizia con finanziamento pubblico è stata modificata nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano anche al coniuge (cui è equiparato il convivente e la persona legata da un patto civile di solidarietà) vittima di violenza.

Sul piano della prevenzione, e dunque del rischio di recidiva, ha fatto scalpore il cosiddetto "braccialetto elettronico", misura adottata a titolo sperimentale per la durata di tre anni e correlata, in presenza di date condizioni (art. 6), all'adozione di un divieto di incontrare la vittima.

In generale gli interventi legislativi stranieri presentano, rispetto a quelli nazionali, maggiore sensibilità e conoscenza del problema della violenza, soprattutto in ordine alla necessità di coniugare uno stato di diritto, con le dovute garanzie di difesa anche a favore dell'aggressore, con la celerità e certezza non solo della pena ma anche degli interventi atti a far cessare le condotte violente, nell'immediatezza, o quasi, della chiamata in fase di emergenza. In tale modo, i tempi della giustizia, imprescindibili per una corretta valutazione dei fatti e per un giusto processo, non diventano elementi contro la vittima, troppo spesso penalizzata da burocrazie, inefficienze, mancanza di coordinamento tra i soggetti con i quali viene a contatto, una volta denunciata la violenza o attivata la richiesta di aiuto.

In questa ottica è meritorio ed esportabile il modello **austriaco** di registrazione dei centri di accoglienza che vengono collegati in comunicazione direttamente con le forze di Polizia e verso i quali giungono direttamente, in tempo reale, le segnalazioni di intervento a seguito di chiamata da parte di una donna sottoposta a violenza. Si possono così strutturare la presa di contatto con la vittima, nonché il supporto e il sostegno, anche legale e psicologico, alla stessa, in tempi brevissimi.

Le legislazioni straniere analizzate in questo capitolo dimostrano, inoltre, di tenere in debito conto anche la necessità di proteggere i minori che crescono in un nucleo familiare violento.

Auspicabile l'adozione in Italia della norma **spagnola** secondo la quale il Giudice può sospendere l'esercizio della potestà genitoriale in capo al genitore violento, anche in via cautelare, misura che pone l'accento sui drammatici effetti della violenza assistita, nonché sui disvalori educativi che il violento può trasmettere e che, al contempo, agevola la donna nella conduzione del ménage familiare, in uscita dalla violenza (consentendo alla stessa di limitare se non escludere del tutto i rapporti con l'aggressore che, in molti casi, riallaccia relazioni con la vittima, attraverso i minori).

La sensibilità europea in ordine al necessario aiuto alla donna vittima di violenza si palesa, altresì, nella previsione di interventi congiunti e coordinati nella fase di sostegno e integrazione sociale delle vittime. Le previsioni europee analizzate, infatti, pongono l'accento sulla donna in quanto tale e in quanto cittadina, non solo moglie e madre di..., permettendo alla stessa di esprimere le proprie capacità personali e professionali, al di fuori del contesto familiare violento.

In **SPAGNA**, per esempio, tale intervento si struttura con la previsione, in caso di vittime con basso reddito e difficoltà per età, condizioni sociali o culturali a trovare un impiego, di un assegno sociale pari a 6 mensilità del sussidio di disoccupazione. In **AUSTRIA** sono presenti agenzie e consultori di stato che offrono supporto alla donna relativamente alla propria sistemazione abitativa ed economica.

Si segnala altresì l'attenzione europea alla formazione di tutti i soggetti che entrano a contatto con il fenomeno della violenza di genere. In **IRLANDA** e **BELGIO**, in particolare, ampio spazio viene dato alla formazione delle forze dell'ordine e agli operatori della giustizia, avvocati e giudici, affinché maturino esperienza, preparazione e sensibilità nella gestione dei vari casi.

Tali seminari formativi tendono ad approfondire in particolar modo la conoscenza delle dinamiche della violenza, delle cause della stessa, nonché la definizione, quanto più possibile esatta, degli indici di vittimizzazione. In **IRLANDA** i corsi sono parte del percorso curricolare; in **AUSTRIA** sono obbligatorie giornate di formazione gestite dai Centri di intervento. In **BELGIO** le giornate di formazione a giudici e pubblici ministeri sono divenute obbligatorie dal 1998.

Alcuni Paesi prevedono interventi o progetti di riabilitazione e trattamento clinico degli aggressori come forma di strategia di prevenzione secondaria, ritenendo che il trattamento riabilitativo del reo riduca il rischio di recidiva (**PORTOGALLO**); disposizioni in tal senso si riscontrano con forme di intervento differenti, come la presa in carico sanitaria, sociale o psicologica (**FRANCIA**), l'istituzione di programmi destinati agli aggressori (**NORVEGIA**) o percor-

si di lavoro, consistenti in educazione alla non violenza, supporto per il partner del perpetratore e monitoraggio e controllo della sicurezza della vittima (**AUSTRIA**).

## 5 INDICI DI VITTIMIZZAZIONE

la parte nascosta del contrasto, l'attenzione mancante da parte di chi intercetta la violenza di genere

La nostra quotidiana esperienza associativa ci consente di verificare che una elevatissima parte degli episodi di violenza contro le donne, intesa nella nozione lata inclusiva di quella economica e psicologica, ed in modo particolare se trattasi di violenza domestica o di prossimità, sfugge ai numeri della statistica, non costituendo oggetto di formale denuncia/querela o di segnalazione utile a rendere noto il fatto all'esterno.

È un fenomeno che appartiene alla criminologia, nel cui ambito è reso col concetto del cosiddetto **“numero oscuro dei reati”** ovvero di quella criminalità che non emerge dalle statistiche ufficiali di fonte amministrativa, poiché non tutti i fatti di reato sono denunciati e non tutti vengono scoperti dagli apparati dello Stato, ma che si riscontra nel campo della violenza contro le donne in modo eclatante. Secondo l'Istat (1996) circa il 93% delle violenze in ambito familiare o extra familiare non viene denunciato.

Le iniziative europee assunte negli anni (si pensi alla campagna di sensibilizzazione per l'intransigenza totale nei confronti della violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica, che sottolinea come l'intera società debba contribuire sia alla prevenzione della violenza, sia all'aiuto alle vittime (programma Daphne 1997-2008) presuppongono tale criticità ed in tempi più recenti, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, se ne è colta l'essenza, individuata anche nelle premesse (**lettera O**) *“considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'Unione europea, il che rende difficile verificare la reale portata del fenomeno e trovare soluzioni idonee al problema”*; **lettera P**) *“considerando che il numero di donne vittime della violenza di genere è allarmante”*; **lettera R**) *“considerando che, a prescindere dalla dipendenza economica (frequente nel caso delle donne), i fattori importanti che inducono le donne a non denunciare la violenza di cui sono vittime risiedono nella cultura e negli stereotipi della società che considerano la violenza maschile contro le donne come una questione privata o che ritengono che essa sia spesso imputabile alle donne stesse”*; **lettera S**) *“considerando che sovente, per una serie di complessi motivi di carattere psicologico, finanziario, sociale e culturale, le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini e sono talora frenate nel farlo talora dalla mancanza di fiducia nei confronti della polizia, del sistema giudiziario e dei*

*servizi sociali e medici”.*

Una strategia di contrasto ad un fenomeno non può prescindere dalla conoscenza della **reale dimensione** dello stesso, nonché dalla **individuazione delle cause** che ne determinano sia l'insorgere che il reiterarsi; di qui, la rilevanza dell'indagine di vittimizzazione, la cui finalità è di concorrere a raggiungere dati aggregati al fine di fornire stime precise sui reati.

Affinché attraverso i dati raccolti dalle indagini di vittimizzazione emerga un quadro sulla criminalità contro le donne aderente alla realtà, ben diverso da quello disegnato dalle fonti ufficiali, è necessario dotarsi di un'attenzione particolare sia agli **specifici fattori di vittimizzazione** (che sovente conducono alla rivittimizzazione), sia alla parte “oscura” della narrazione raccolta dall'operatore istituzionale, e precisamente alla **non esplicitazione** della violenza da parte della donna.

È proprio questo “non detto” che porta in sé i grandi numeri della violenza.

Riconoscerla anche se taciuta e metterla in connessione colle condizioni di vittimizzazione che la innervano (biologici, psicologici, sociali, di contesto familiare e di sostegno istituzionale e no) è il primo passo per immaginare strumenti, anche sul piano giuridico, efficaci **perché** mirati a intervenire sugli elementi favorenti la vittimizzazione e su quelli che, concretamente, dissuadono la donna alla reazione (denuncia, allontanamento), portandola alla rivittimizzazione, a volte a rischio della vita.

Nell'ambito del progetto IN.TER.AGIRE, il questionario predisposto dal Telefono Rosa di Torino sugli indici di vittimizzazione e rischi di recidiva nella violenza di genere, perpetrata da uomo su donna, vuole concorrere al perseguimento di questo prioritario obiettivo.

## 6 IL SIGNIFICATO DELLA RECIDIVA E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il **ciclo della violenza** non può essere considerato modello asettico e teorico: rappresenta invece, da tempo, una struttura operativa concreta in grado di spiegare attraverso quali dinamiche si struttura e si mantiene una condotta violenta.

Valutare pertanto in quale stadio si trova la donna accolta e le dinamiche pregresse di prevaricazione condotte dal maltrattatore, consente di prevedere con margini di alta probabilità quali siano i rischi concreti ai quali è esposta la donna.

Il Telefono Rosa di Torino ha assunto nel proprio linguaggio e nelle proprie strategie operative principi tipici della **vittimologia**: considerando però in modo particolare la dinamica specifica che attiene al rapporto tra perpetratore e vittima, si tratta di leggere il problema non solo ed esclusivamente nella particolare forma relazionale che contestua-

lizza la maggior parte dei crimini contro la persona, ma di evidenziare quella **specifico forma di relazione** che origina, mantiene e aggrava nel tempo la condotta prevaricatrice del perpetratore nei confronti della propria vittima.

E se ciò è vero nella continuità delle condotte intra familiari, analoga chiave di lettura può essere utilizzata anche nelle violenze extra familiari, apparentemente caratterizzate da una casualità assoluta.

Ritenere, per esempio, che uno stupratore possa commettere la propria violenza una sola volta è quanto mai azardato. Se tale è la dinamica che spinge un violentatore ad agire in forma sessuata la propria aggressività (e non, come erroneamente ritenuto nel passato, agendo aggressivamente la propria sessualità) non si vede motivo per cui l'aggressività debba ricollocarsi autonomamente in binari di liceità comportamentale: se non quando lo stupratore viene individuato e quindi ridotto in condizioni di non reiterare il proprio reato.

Ma il gran numero di violenza commesse in ambito intra familiare, rispetto a quelle extra familiari, convince sulla possibilità di acquisire una serie di **indicatori** che, lungi dall'essere esaustiva, può comunque rappresentare una prima ipotetica barriera di tutela: soprattutto quando non esiste nelle convinzioni della donna accolta la possibilità che il proprio partner (o ex partner) possa aumentare il grado di violenza dimostrato fino a quel punto.

La **check list** predisposta è quindi uno strumento di prima valutazione, veloce e diretta, realizzata sulla base della letteratura ma anche dell'osservatorio specifico realizzato negli anni dal Telefono Rosa di Torino.

L'obiettivo è quello di **ridurre la vulnerabilità** della donna, intesa non certo come carenza personale o di autotutela, quanto come incapacità di abbinare alla presenza di situazioni o comportamenti specifici un rischio reale per la propria incolumità.

Ovviamente, la check list potrà nel tempo essere integrata secondo le dimensioni derivanti da sperimentazioni sul campo.

## 7 MONITORARE LA VIOLENZA

cosa rende la violenza contro le donne problema specifico con dinamiche specifiche

Affermare che è quanto mai opportuno limitare l'analisi del fenomeno della violenza contro le donne alla diade uomo biologico-perpetratore/donna biologica-vittima, oltre a rispettare la dimensione attentamente scelta dalle associazioni di genere e dai centri antiviolenza, realizza il diritto di considerare in modo del tutto particolare come si struttura, si manifesta e si realizza nel tempo la **violenza del genere maschile verso il genere femminile**. Monitorare questo particolare settore della violenza interpersonale significa utilizzare una competenza pluridimensionale che trae le sue fonti conoscitive da diverse discipline: ma con una attenzione esaustiva alle **specificità della violenza di genere**.

La violenza contro le donne è una forma del tutto particolare di violenza, in diversi settori: nella dinamica relazionale che comunque lega perpetratore e vittima, nelle dinamiche di vittimizzazione, nel comportamento del maltrattatore, nella

valutazione delle modalità con cui si possono evidenziare, in forma indiretta, pregressi eventi riconducibili a forme di violenza, nei processi di vittimizzazione primaria e secondaria. E l'elenco non può considerarsi di certo completo. In ogni caso, assistiamo ad una forma così particolare di azione criminosa che non ha eguali negli altri reati contro la persona. Proprio per questi motivi, e non volendo ribadire ciò che la letteratura internazionale propone sul tema, il contributo del Telefono Rosa di Torino intende favorire una forma capillare di conoscenza del fenomeno che, in quanto problema di interesse globale, può essere stabilizzato su territori specifici ma anche diffuso in altre realtà con la convinzione che i criteri che governano aggressore e vittima siano sostanzialmente gli stessi ad ogni latitudine.

## 8 LE NUOVE FORME DI VIOLENZA dallo stalking all'omicidio

La violenza di genere nelle società occidentali, dove è formalmente stigmatizzata, si è alimentata del falso pudore che relega a **fatto privato e individuale**, e quindi isolato, comportamenti che invece - i numeri lo dimostrano - sono profondamente radicati nella cultura sociale. La pretesa occasionalità del fenomeno (esorcisticamente ricondotto a bassi livelli culturali, a povertà sociale, a disagio fisico o psichico) fa sì che, in tutte le società, la reazione repressiva non ne riconosca **la peculiarità** rispetto alle altre forme di violenza, generalmente intese, e tralasci di intercettarne, pertanto, le particolari forme di manifestazione e le reali dimensioni.

In tale ottica vanno inquadrati gli sforzi (ampiamente documentati nei punti precedenti) dei paesi europei, e delle organizzazioni internazionali, messi in campo a partire dalla metà degli anni '90, di identificare la specificità di fenomeni quali la violenza domestica, gli abusi e le molestie sessuali, anche sul lavoro, violenza economica, etc.

L'Italia, da questo punto di vista, arriva con un certo ritardo rispetto ai paesi più avanzati, basti pensare al già citato delitto d'onore e alla riforma dei reati sessuali, giunta solo nel 1996.

Ad oggi, in Italia, diversamente dalla gran parte dei paesi europei, non ha ancora visto la luce una legge contro la violenza domestica. I **tradizionali concetti normativi di violenza**, sufficientemente vaghi da ricomprendere tutto, ma troppo generici per attuare un sistema general preventivo mirato, rappresentano ancora l'unico riferimento normativo per qualificare la violenza di genere. L'isolamento, la debolezza sociale ed economica, i faticosi ruoli e le responsabilità assegnati alla donna dalla collettività rappresentano quel terreno fertile ed esteso di cui le norme di prevenzione e di repressione minimamente tengono conto, perdendo così l'occasione per stroncare i comportamenti violenti sul nascere.


Così sempre più spesso l'omicidio è la punta di un iceberg di cui si ignora l'esistenza fino al tragico epilogo e i cui prodromi nessuno è deputato a riconoscere e a contrastare.

La nuova legge sullo **stalking** ha proprio questa finalità: diagnosticare la violenza contro la donna nella sua peculiarità anche quando non ha ancora raggiunto le forme classiche della aggressione fisica, ma vive di un **quotidiano persecutorio stillicidio** che mina la sicurezza della vittima ingenerando in lei paure e senso di debolezza e così rafforzando la rabbia, la prepotenza e il dominio dell'aggressore.

Nobile intento, che si rifà alle positive esperienze dapprima statunitensi (la prima legge *antistalking* è stata approvata dallo Stato della California nel 1991) e poi europee (Regno Unito nel 1997 con il *Protection from Harassment Act*) il reato di **atti persecutori**, introdotto all'art. 612 bis del c.p., punisce quelle condotte reiterate (anche non costituenti reato, se isolatamente considerate) che invadono con modalità diverse la sfera individuale della vittima al punto da determinare in lei ansia, paura, timore per la propria incolumità o da indurla a modificare le proprie abitudini per sottrarsi a tale intrusione.

La norma, entrata nel corpo codicistico col già più volte citato D.l. 23 febbraio 2009 n. 11, si caratterizza per l'asprezza della **reazione sanzionatoria** (reclusione da sei mesi a quattro anni) e per la procedura di **ammonimento**, che consente alla vittima, che non voglia immediatamente avviare un procedimento penale, di rivolgersi al questore perché questi ammonisca il molestatore invitandolo a cessare di interferire nella vita privata del richiedente. L'ammonimento avrebbe l'intento di disincentivare l'autore della condotta di *stalking* dal proseguire con le molestie prevedendo, in caso di mancato rispetto dell'ordine del questore, l'applicazione di un'aggravante e la procedibilità d'ufficio. Quest'ultima, in particolare, determina l'importante effetto di sottrarre alla istanza privata della vittima l'avvio del procedimento a carico dell'autore della molestia, avvio che sarà soggetto all'automatismo repressivo, qualora, dagli accertamenti condotti, si dovesse verificare che gli atti persecutori non sono cessati. La donna, pertanto, è certamente meno esposta alle pressioni ed ai condizionamenti con cui il molestatore avrebbe invece potuto, con una procedibilità a querela di parte, indurla ad una remissione di querela.

L'efficacia della nuova previsione, purtroppo, sconta la congestione del sistema e l'inerzia di strutture non appositamente dedicate. Inoltre, stando alle prime esperienze applicative degli uffici giudiziari di Torino, si constata una preoccupante discrezionalità nella determinazione della misura della pena irrogata per il reato in questione: da 4 mesi a 3 anni! Sarebbe auspicabile un coordinamento per individuare una maggiore uniformità nei criteri di scelta del trattamento sanzionatorio.



## 9 LA PROPOSTA OPERATIVA DEL TELEFONO ROSA

per la individuazione degli indici di vittimizzazione e per la valutazione dei rischi di recidiva

La previsione progettuale affida al Telefono Rosa la elaborazione di una metodologia e di particolari indicatori di vittimizzazione o rischio di recidiva di comportamenti violenti degli uomini contro le donne e la successiva realizzazione di questionari utili per evidenziarli.

In coerenza con la nozione di **“violenza di genere”** accolta dal Telefono Rosa, quale espressione di relazioni storicamente diseguali tra i due sessi, l’indagine di nostra competenza è imprescindibilmente limitata ai termini **donna/vittima – uomo/perpetratore**.

Lo strumento operativo prescelto (questionario strutturato, somministrato dagli operatori, istituzionali e non, che raccolgono l’esperienza della donna) è funzionale, nella parte in cui prevede la donna vittima e l’uomo perpetratore, all’esigenza di **intercettare** capillarmente **la violenza di genere attraverso i suoi indicatori**.

Nei suoi contenuti, il questionario è influenzato dalla nostra pratica associativa, che porta in luce l’esistenza di **fattori specifici di vittimizzazione**, alcuni dei quali di immediato risalto nell’analisi dei dati dell’accoglienza del Telefono Rosa di Torino negli anni 2005-2009, riportati più avanti.

L’analisi, tuttavia, deve essere assistita dalla consapevolezza che solo una minima percentuale di donne maltrattate si rivolge ad un centro antiviolenza (il 4%, secondo un rapporto ISTAT del 2006); si tratta, pertanto, di un campione rappresentativo di vittime che hanno già iniziato un percorso di affrancamento, mentre i numeri reali della violenza restano sotto traccia.

Si impongono all’attenzione alcune **predisposizioni vittimogene** specifiche, in relazione all’età (con la massima concentrazione nella fascia 31-50), all’ambito familiare (maggiori autori delle violenze si annoverano tra mariti e conviventi), all’autonomia economica della donna, fattore che opera con maggiore incisività se è totalmente assente (disoccupata, casalinga).

Le evidenze sconfessano l’idea che la violenza sia appannaggio esclusivo delle categorie sociali più svantaggiate (si veda la percentuale di donne impiegate), piuttosto che della marginalità sociale del perpetratore.

Sconfortante lo scenario di **supporto alla donna** in difficoltà, che si sostanzia nella rete di sostegno familiare o amicale, ausilio che certamente può risultare efficace nella prima emergenza, ma ben difficilmente può rassicurare la vittima nella sua progettualità sul medio e lungo periodo.

La presenza di **prole**, maggiormente se convivente, risulta un fattore fortemente vittimizzante, perché “responsabilità” oltremodo la donna in ordine alle conseguenze della rottura del nucleo familiare, non ultimo per il timore


che ne derivino ricadute economiche negative tali da pregiudicare ai figli quelle opportunità di cui godrebbero in presenza della coppia genitoriale unita.

Indici di vittimizzazione sono rappresentati anche dalle condizioni di **salute** della donna ed il suo status di straniera, da cui consegue una particolare vulnerabilità, di norma correlata alla stretta dipendenza economica dall’uomo e dall’assenza di “rete” familiare di sostegno, anche nell’emergenza.

Nel questionario, ogni tipologia di violenza è accompagnata dalla richiesta circa la presenza di **precedenti specifici**, al fine di individuare sia i fattori di rivittimizzazione, sia il rischio di recidiva, specificamente monitorato nell’indice dedicato con riferimento alle condizioni ed ai comportamenti del perpetratore, poiché la valutazione di tale rischio è essenziale sul piano della prevenzione.

L’approccio vittimologico, infine, non può prescindere dal suo indicatore primario: il **silenzio della donna** e la sua mancanza di reazione alla violenza.

L’individuazione del “numero oscuro” è dunque affidata ai riscontri degli operatori che interloquiscono con la vittima. Ai sanitari è richiesto di valutare la compatibilità degli accertamenti medici effettuati in occasione dell’accesso nella struttura con l’eventuale condotta violenta di terzi; agli altri, di monitorare la dichiarazione resa dalla donna circa l’intenzione di non denunciare i fatti, corredata da motivazioni che rimandano a possibili fattori di vittimizzazione.



## 10 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

### alcuni numeri sulla violenza di genere

Al fine di fornire utili materiali di analisi nel contesto delle attività promosse dal Telefono Rosa di Torino nell'ambito del progetto IN.TER.AGIRE, appare necessario allegare i dati relativi all'osservatorio specifico dell'Associazione e relativo agli anni 2005/2009. La funzione dei dati non è tanto quella di stabilire incrementi o decrementi aventi valore statistico o percentuale, ma chiariscono attraverso l'osservazione di quali dinamiche il Telefono Rosa di Torino ha promosso le proprie azioni dirette (in sede e nei servizi esterni – Presenza Amica presso la Stazione di Torino Porta Nuova e Vicino a Te con il camper itinerante sul territorio provinciale).

#### I DATI DELL'ACCOGLIENZA DAL 2005 AL 2009

Anno 2005	619
Anno 2006	593
Anno 2007	641
Anno 2008	598
Anno 2009	604
<b>IN TOTALE</b>	<b>3055</b>

**Tabella 1**  
Donne che nel periodo si sono rivolte al Telefono Rosa di Torino

#### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

FASCIA D'ETÀ	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOT. 2005-2009
<20	11	29	14	15	12	81
21 - 30	76	63	100	91	80	410
31 - 40	186	192	178	181	185	922
41 - 50	188	173	182	183	192	918
51 - 60	87	90	113	69	80	439
61 - 70	23	28	29	32	27	139
>70	6	18	11	8	12	55


**Tabella 2**  
Caratteristiche per fascia d'età

NAZIONALITÀ	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOT. 2005-2009
Italiana	502	497	537	500	479	2515
Straniera	91	93	96	86	116	482

**Tabella 3**  
Caratteristiche per nazionalità

STATO CIVILE	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOT. 2005-2009
coniugate	310	316	310	321	314	1571
separate	97	108	98	72	81	456
divorziate	23	23	25	19	29	119
conviventi	63	63	78	60	71	335
vedove	5	7	9	3	12	36
nubili	80	74	104	102	86	446

**Tabella 4**  
Caratteristiche per stato civile



PROFESSIONE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005-2009
Casalinga	58	80	74	63	51	326
Coll. domestica	25	21	25	28	31	130
Commerciante	6	18	8	14	17	63
Dirigente	0	2	0	2	0	4
Disoccupata	142	124	133	119	127	645
Forze dell'ordine	1	1	0	1	0	3
Impiegata	107	92	107	121	142	569
Imprenditrice	0	3	5	2	7	17
Insegnante	14	26	22	21	21	104
Lav. precaria	23	70	48	36	39	216
Libera profess.	14	12	18	11	23	78
Operaia	42	62	59	38	48	249
Pensionata	30	34	45	39	38	186
Studentessa	22	32	21	118	127	320
Altro	93	11	49	48	28	229

**Tabella 5**  
Caratteristiche per  
condizione lavorativa

**Tabella 6**  
Caratteristiche per canale  
di informazione

\* Il servizio "Vicino a Te" è attivo dall'8 marzo 2006.  
\*\*Il Numero Verde "Antiviolenza Donna 1522" è attivo dal 2006.

CANALE INFORMAZIONE	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOT. 2005-2009
Amiche/amici	164	164	161	126	155	770
Parenti	43	44	65	54	50	256

Servizi Sanitari	12	20	21	40	29	122
Servizi Sociali	46	34	42	28	30	180
Mass media	110	84	89	101	74	458
Depliant	25	42	33	44	41	185
Servizio Presenza Amica	dato non rilevato	dato non rilevato	2	13	51	66
Servizio Vicino a Te*	-	dato non rilevato	15	16	68	99
Forze dell'ordine	21	13	21	19	33	107
Internet	34	43	63	90	120	350
N° verde 1522**	-	dato non rilevato	dato non rilevato	dato non rilevato	30	30
altro	114	2	153	80	68	417

SCENARIO DI SUPPORTO	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005-2009
Amiche/amici	101	97	137	140	124	599
Amicizie e familiari	18	29	20	24	27	118
Figli	39	37	54	48	38	216
Famiglia d'origine	150	168	213	194	195	920
Marito/convivente	6	9	20	6	15	56
Nessuno	88	55	146	81	137	507
Altro	40	66	19	21	30	176

**Tabella 7**  
Caratteristiche per  
scenario di supporto

AMBITO DELLA VIOLENZA	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
In ambito familiare	dato non rilevato	dato non rilevato	510	478	474	1462
Fuori dall'ambito familiare	dato non rilevato	dato non rilevato	83	85	112	280

**Tabella 8**  
Caratteristiche per ambito della violenza


TIPOLOGIA DI VIOLENZA	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
Violenza sessuale	62	82	65	76	65	350
Violenza fisica	297	275	354	356	315	1597
Violenza psicologica	451	442	492	482	487	2354
Violenza verbale/mi-nacce	261	257	393	385	355	1651
Violenza economica	154	64	202	198	174	792
Molestie sessuali	24	26	47	45	21	163
Stalking	dato non rilevato	dato non rilevato	89	99	107	295
Mobbing	dato non rilevato	34	62	31	10	137
Prostituzione forzata	dato non rilevato	dato non rilevato	4	4	5	13

**Tabella 9**  
Caratteristiche per tipo di violenza e maltrattamento

## CARATTERISTICHE PER INDICI DI VITTIMIZZAZIONE

INDICI DI VITTIMIZZAZIONE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
Problemi alimentari	182	163	216	209	196	966
Problemi del sonno	264	209	273	295	253	1294
Problemi relazionali	112	98	124	104	91	529
Problemi sessuali	121	116	124	119	85	565
Problemi lavorativi	131	119	154	145	112	661
Problemi fisici	164	141	167	190	166	828
Problemi emozionali	311	262	310	330	291	1504
Problemi autoaggressivi	52	47	56	50	31	236

**Tabella 10**  
Caratteristiche indici di vittimizzazione




PRINCIPALI MANIFESTAZIONI	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005-2009
Agitazione	277	223	304	263	256	1323
Angoscia	259	201	262	251	235	1208
Ansia	278	248	301	285	289	1401
Autoaggressione	45	35	50	51	24	205
Cefalea	155	143	177	178	166	819
Depressione	201	153	196	166	145	861
Dipendenza	110	106	110	91	68	485
Disperazione	171	134	183	159	139	786
Disturbi gastroenterici	173	150	193	185	183	884
Disturbi genitali	48	48	50	63	36	245
Disturbi motori	43	47	84	65	35	274
Disturbi muscolari	114	71	115	108	89	497
Isolamento	159	136	163	165	154	777
Panico	126	87	132	125	98	568
Paura	248	226	276	272	243	1265
Pensieri negativi	198	176	208	183	153	918
Pianto	278	241	288	301	273	1381
Rabbia	277	249	313	297	286	1422
Scarsa concentrazione	164	129	189	192	131	805
Scarsi progetti	111	93	129	118	78	529
Sottomissione	174	158	180	175	174	861
Tensione	268	217	289	260	246	1280
Vergogna	136	115	164	165	144	724
Violenza	dato non rilevato	32	47	44	25	148

**Tabella 11**  
Conseguenze della  
violenza

## CARATTERISTICHE DEL MALTRATTANTE

MALTRATTANTE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005-2009
Marito/convivente	399	422	359	373	355	1908
Ex marito/ Ex convivente	dato non rilevato	29	98	18	89	234
Fidanzato	13	26	13	78	14	144
Ex fidanzato	dato non rilevato	14	20	23	27	84
Figlio	9	6	7	6	11	39
Figlia	0	0	3	0	1	4
Padre	10	14	14	14	6	58
Madre	2	1	2	2	2	9
Fratello	1	3	4	5	1	14
Sorella	0	1	1	0	0	2
Altro parente	0	23	0	0	6	29
Vicino di casa	0	4	5	2	7	18
Insegnante	0	10	0	3	3	16
Collega di lavoro	4	17	3	2	1	27
Superiore nel lavoro	3	4	5	10	4	26
Datore di lavoro	4	1	7	3	5	20
Sconosciuto	9	10	6	11	9	45
Altro	33	4	23	13	12	85

**Tabella 12**  
Caratteristiche  
del maltrattante



ETÀ MALTRATTANTE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
<20	1	20	5	7	2	35
21 - 30	43	56	51	51	44	245
31 - 40	139	146	149	139	137	710
41- 50	175	181	170	187	196	909
21 - 60	101	117	111	106	102	537
61 - 70	42	52	57	49	49	249
>70	10	21	18	16	10	75

**Tabella 13**  
Caratteristiche per fascia  
d'età del maltrattante

NAZIONALITÀ	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
Italiana	308	314	469	437	428	1956
Straniera	42	47	1	6	61	157

**Tabella 14**  
Caratteristiche per  
nazionalità del  
maltrattante

PROFESSIONE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Tot. 2005 -2009
Artigiano	51	45	42	34	45	217
Commerciante	23	40	27	23	37	150
Dirigente	17	19	11	18	14	79
Disoccupato	34	51	56	66	69	276
Forze dell'ordine	8	13	11	14	13	59
Impiegato	58	87	76	61	67	349
Imprenditore	0	34	25	21	22	102
Insegnante	10	24	11	13	11	69
Lavoratore precario	8	8	14	7	21	58
Libero professionista	53	41	61	39	46	240
Operaio	132	126	127	149	107	641
Pensionato	62	69	66	69	61	327
Studente	5	17	8	16	4	50
Sconosciuta	14	22	20	16	16	88

**Tabella 15**  
Caratteristiche per  
condizione lavorativa  
del maltrattante

## 11 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

orientamento sulle normative

### LEGGI REGIONALI

Il collegamento ai rispettivi siti è attivo al momento in cui si fornisce la presente documentazione (ottobre 2010)

<b>PIEMONTE</b>
<a href="http://www.nonprofitonline.it/static/allegati/lr_16_290509.pdf">http://www.nonprofitonline.it/static/allegati/lr_16_290509.pdf</a>
<b>PIEMONTE</b>
<a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?TIPOVISUAL=HTML&amp;LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;RINVIOPDL=o&amp;LEGGE=11&amp;LEGGEANNO=2008">http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?TIPOVISUAL=HTML&amp;LAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;RINVIOPDL=o&amp;LEGGE=11&amp;LEGGEANNO=2008</a>
<b>ABRUZZO</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/abruzzo_legge_regionale.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/abruzzo_legge_regionale.pdf</a>
<b>BASILICATA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/basilicata.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/basilicata.pdf</a>
<b>BOLZANO, PROVINCIA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/bolzano.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/bolzano.pdf</a>
<b>CALABRIA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/calabria_legge_centriantivio">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/calabria_legge_centriantivio</a>
<b>CAMPANIA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/legge_regionale_campaniao5.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/legge_regionale_campaniao5.pdf</a>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggireg">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggireg</a>
<b>LAZIO</b>
<a href="http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=13073&amp;edoc=21052009190349.pdf&amp;tit=Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne">http://www.federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=13073&amp;edoc=21052009190349.pdf&amp;tit=Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne</a>
<b>LIGURIA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/liguria_legge_regionale.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/liguria_legge_regionale.pdf</a>
<b>MARCHE</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/marche_legge_regionale.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/marche_legge_regionale.pdf</a>
<b>SARDEGNA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/sardegna_legge_regionale.pdf">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/sardegna_legge_regionale.pdf</a>
<b>TOSCANA</b>
<a href="http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/toscana_legge_regionale">http://www.casadonne.it/cms/images/pdf/risorseweb/leggiregionali/toscana_legge_regionale</a>

### LEGGI NAZIONALI

Il collegamento ai rispettivi siti è attivo al momento in cui si fornisce la presente documentazione (ottobre 2010)

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009

[http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova\\_normativa\\_nazionale/decreto\\_23\\_02\\_09.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/decreto_23_02_09.pdf)

Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

[http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova\\_normativa\\_nazionale/l\\_4aprile2001\\_n154\\_ok.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/l_4aprile2001_n154_ok.pdf)

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale"

[http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova\\_normativa\\_nazionale/l\\_15febbraio1996\\_n66\\_ok.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/l_15febbraio1996_n66_ok.pdf)

Legge 20 febbraio 1958, n° 75 "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui".

[http://isd.olografix.org/faq/l75\\_58.htm](http://isd.olografix.org/faq/l75_58.htm)

### CODICE PENALE

art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza)

[http://www.dirittoweb.com/codice\\_penale5.html#libro2titolo](http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo)

art. 572 (Maltrattamenti in famiglia)

[http://www.dirittoweb.com/codice\\_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale](http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale)

art. 574 (Sottrazione di minorenni)

[http://www.dirittoweb.com/codice\\_penale5.html#libro2titolo11capo4codicepenale](http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo4codicepenale)

art. 575 (Omicidio)

[http://www.dirittoweb.com/codice\\_penale5.html#libro2titolo12capo1codicepenale](http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo12capo1codicepenale)

art. 576, c. 1, n. 5 (Aggravante sessuale)

[http://www.dirittoweb.com/codice\\_penale5.html#libro2titolo12capo1codicepenale](http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo12capo1codicepenale)

art. 576, c. 1, n. 5.1 (Aggravante "persecutoria")

<a href="http://www.camerapenaleligure.it/wp-content/uploads/576_cp1.pdf">http://www.camerapenaleligure.it/wp-content/uploads/576_cp1.pdf</a>
art. 581 (Percosse)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo12capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo12capo3codicepenale</a>
art. 582 (Lesione personale)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 584 (Omicidio preterintenzionale)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 609-bis (Violenza sessuale)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 609-ter (Circostanze aggravanti)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609ter.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609ter.pdf</a>
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609quater.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609quater.pdf</a>
art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609quinquies.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609quinquies.pdf</a>
art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609sexies.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609sexies.pdf</a>
art. 609-septies (Querela di parte)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609septies.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609septies.pdf</a>
art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609octies.pdf">www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609octies.pdf</a>
art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609nonies.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609nonies.pdf</a>
art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609decies.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art609decies.pdf</a>
art. 610 (Violenza privata)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 612 (Minaccia)
<a href="http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale">http://www.dirittoweb.com/codice_penale5.html#libro2titolo11capo3codicepenale</a>
art. 612 bis - (Atti persecutori)
<a href="http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art612bis.pdf">http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/codicepenale_art612bis.pdf</a>

## CODICE DI PROCEDURA PENALE

art. 275, c. 3 (Custodia cautelare obbligatoria)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 282-quater (Obblighi di comunicazione)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 380, c. 2, d-bis (Arresto obbligatorio in flagranza)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 392, c. 1-bis (Incidente probatorio speciale)
<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788">http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788</a>
art. 398, c. 5-bis (Modalità particolari incidente probatorio)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788>

art. 472, c. 3-bis (Dibattimento a porte chiuse e limiti alle domande)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=36788>

### ORDINAMENTO PENITENZIARIO (L. 26-7-1975 N. 354)

art. 4-bis, c. 1-quater (Limiti ai benefici penitenziari)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=45848>

### CODICE CIVILE

art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 147 (Doveri verso i figli)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 148 (Concorso negli oneri)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 150 (Separazione personale)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 151 (Separazione giudiziale)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34810>

art. 342-bis (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34825>

art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34825>


art. 403 (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34921>

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

art. 736 bis (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

<http://www.ilcaso.it/procedura-civile/cpc-736bis.php>



## 12 MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E COORDINAMENTO SECONDO ALCUNE NORMATIVE INTERNAZIONALI

### EDUCAZIONE E FORMAZIONE

#### SVIZZERA

Formazione e perfezionamento: il servizio istituito dal Dipartimento Federale dell'interno si occuperà pure di promuovere l'acquisizione di competenze specifiche nell'Amministrazione federale, collaborerà nell'ambito di offerte di perfezionamento per addetti ai lavori e si adopererà affinché il tema della violenza sulle donne sia sistematicamente integrato nei corsi di formazione e perfezionamento dei gruppi professionali interessati.

<http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/312.5.fr.pdf>

#### NORVEGIA

Il CNSV offrirà programmi di tirocinio per professionisti, ad esempio all'interno delle forze di polizia e del settore sanitario, allo scopo di migliorare la loro capacità di relazionarsi alle vittime e agli autori legali degli atti di violenza.

Nel 2002 è stata istituita in ogni distretto di Polizia norvegese la carica di coordinatore sulle violenze familiari per potenziare così gli sforzi della forza pubblica nel prevenire la violenza domestica.

#### PORTOGALLO

Il Governo promuoverà, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, una campagna nazionale sulla problematica della violenza domestica, con speciale riferimento alle pubblicazioni periodiche ed ai programmi televisivi e radiofonici. Questa campagna iniziale sarà seguita da altre campagne destinate a mantenere sempre in primo piano questa problematica.

Elaborazione di materiale informativo sui diritti umani e sulla violenza domestica su supporti di diverso tipo: cartaceo, CD, video, etc. Il materiale sarà semplice, di facile lettura, breve e preciso, seguirà preferibilmente il modello di domande e risposte e sarà distribuito in luoghi di servizio al pubblico, sia dell'Amministrazione Centrale che delle autonomie, in particolare negli Ospedali e nei presidi sanitari. Il materiale audiovisivo sarà utilizzato nelle sale di attesa con video o computer ed azioni di formazione e sensibilizzazione.

Proporre agli Ordini dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti la definizione di Protocolli in vista della divulgazione regolare di materiale informativo sulla violenza domestica nei consultori e nelle farmacie.

Determinare l'integrazione progressiva nei piani didattici a tutti i livelli di insegnamento, in una prospettiva di non violenza, dei temi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza, l'uguaglianza nei rapporti fra le persone dei due sessi e la protezione delle persone più vulnerabili.

Introduzione nelle scuole, dall'educazione pre-scolare, alla scuola elementare e secondaria (trasversalmente e nelle aree di progetto e di educazione civica) del trattamento di temi riguardanti l'uguaglianza di diritti fra i sessi, con particolare riguardo al problema della violenza domestica.

Elaborazione di "Unità didattiche" (obiettivi, contenuti, metodologie) da rendere disponibili alle scuole dei diversi livelli di insegnamento. Tali Unità didattiche dovranno contenere moduli più pratici dedicati a "Strategie di promozione dell'autostima, di acquisizione di competenze sociali quali la comunicazione, la negoziazione e l'affermazione", al fine di sviluppare il rispetto e l'uguaglianza nei rapporti interpersonali.

Elaborazione di "Unità didattiche" (obiettivi, contenuti, metodologie) da rendere disponibili alle scuole dei diversi livelli di insegnamento. Tali Unità didattiche dovranno contenere moduli più pratici dedicati a "Strategie di promozione dell'autostima, di acquisizione di competenze sociali quali la comunicazione, la negoziazione e l'affermazione", al fine di sviluppare il rispetto e l'uguaglianza nei rapporti interpersonali.

Sensibilizzazione e supporto per le amministrazioni autonome che abbiano, o desiderino avere, progetti contro la violenza, in particolare spazi di informazione sulla problematica della violenza domestica.

Creazione di una pagina web con informazioni specifiche sulla violenza domestica, che venga continuamente aggiornata, garantendo che il maggior numero possibile di portali direttamente o indirettamente collegati a questa tematica, abbiano in link con questa pagina, in particolare i portali dei ministeri, delle forze di polizia, del potere giudiziario, delle università e di altre istituzioni e dipartimenti, Amministrazioni autonome e Ministeri.

Incentivi e sostegno ai mezzi di comunicazione sociale in vista della realizzazione di documentari, dibattiti e programmi sulla violenza domestica in quanto manifestazione di arretratezza strutturale ostacolante la concretizzazione di una società democratica per affrontare nel modo più professionale possibile questo problema, la formazione deve essere di duplice tipo ed incidere su due tipi di pubblico mirato.

Formazione iniziale: sensibilizzazione degli enti competenti, in particolare dell'insegnamento universitario per l'importanza dell'inserimento di moduli sulla violenza domestica nei corsi universitari e di formazione professionale per le future ed i futuri professionisti che siano più direttamente coinvolti nell'assistenza alle vittime di questo tipo di violenza e nella creazione di un ambiente propizio ad un serio trattamento di questo problema.

Formazione continua e multi disciplinare, rivolta a tutti i gruppi-obiettivo che, in qualche modo, siano in contatto o vengano coinvolti nell'assistenza e nella protezione delle vittime di violenza domestica, quali magistrati, avvocati, giudici, agenti delle forze pubbliche, professionisti della sanità, della comunicazione sociale, agenti sociali, etc.

Realizzazione, con il sostegno del programma Foral (programma di formazione professionale per la municipalità – nota del traduttore), di azioni di formazione che coprano gran parte del territorio nazionale e che permettano di familiarizzare i funzionari delle autonomie, in particolare delle giunte delle circoscrizioni, con le specialità della problematica della violenza domestica.

Inclusione obbligatoria, nella formazione nel campo della parità diretta ai più vari pubblici, istituzioni ed autonomie, di un modulo sulla violenza domestica.

Inclusione del tema "Parità tra le donne e gli uomini", con riferimento al problema della violenza domestica, negli interventi di formazione dei docenti da parte dei Centri di formazione dei docenti.

Inclusione del tema "Parità tra le donne e gli uomini", con riferimento al problema della violenza domestica, nei curricula di formazione di base dei professori delle Scuole superiori d'istruzione che ancora non lo facciano. Analogamente collaborare, mettendo a disposizione formatori, ad iniziative collegate con la formazione dei professori e di altri professionisti dell'insegnamento nelle sessioni delle Scuole per l'istruzione di base e secondaria, negli Istituti di insegnamento superiore e nei Politecnici. Dare indirizzi alle scuole nel senso che individuino, accompagnino e seguano i casi di bambini vittime di violenze familiari. Promuovere programmi per la comprensione della violenza familiare da parte delle scuole, prevedendo l'intervento degli operatori sociali, quando sia il caso.

Elaborazione di materiale per la formazione sulla prevenzione, la comprensione e la individuazione di casi di violenza domestica, in particolare per gli addetti ai lavori di cura.

Sensibilizzazione dei magistrati al fine dell'applicazione della misura dell'allontanamento coatto dell'aggressore previsto dall'art. 200 del Codice di procedura penale e della pena accessoria che proibisce il contatto con la vittima prevista all'art. 152, comma 6, del Codice Penale.

Elaborazione e pubblicazione di una guida di norme e giurisprudenza sulla violenza domestica, in particolare per gli Elaborazione di Guide per l'assistenza, destinate a tutti i professionisti che facciano attività di assistenza alle vittime di violenza domestica.

[http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes/lei7\\_2007.pdf](http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes/lei7_2007.pdf)

#### AUSTRIA

Continue campagne di sensibilizzazione sono al centro dell'azione del governo, che dal 2001 pubblica delle brochures informative da distribuire su larga scala e inoltre finanzia ogni anno attività e iniziative di sensibilizzazione condotte dalle organizzazioni non governative.

La "Counselling Agency for Men" in Vienna porta avanti diversi progetti di lavoro con i giovani ragazzi e ragazze all'interno delle scuole e nei centri giovanili finalizzati a far apprendere tecniche di soddisfacimento personale e di relazione con gli altri che non implicano l'uso della violenza o dell'aggressività, a partire dal riconoscimento della parità tra uomini e donne.

I seminari di addestramento per gli ufficiali di polizia sono diventati via via più importanti nel sistema austriaco per una efficace applicazione della legge anti-violenza. Uno degli elementi chiave della formazione degli agenti di polizia è quello di far comprendere loro le dinamiche della violenza nelle relazioni familiari e il punto di vista di chi è diventato vittima di relazioni violente. Inoltre, nella formazione si insiste particolarmente sugli stereotipi della violenza, sulla psicologia della vittima e dell'aggressore, sui traumi provocati dalla violenza, sulla violenza su minori, sul ruolo e i compiti delle case rifugio nonché dei Centri di Intervento. Questa formazione è stata iniziata per la prima volta nel 1989, mediante corsi e seminari svolti congiuntamente con gli staff delle case rifugio. Successivamente, sulla base anche dell'esperienza sviluppata, il Ministro dell'Interno ha incaricato l'Associazione Austriaca delle Case Rifugio di predisporre moduli di seminari da un giorno per tutti gli agenti di polizia e per tutte le istituzioni coinvolte nell'applicazione della legge, che a partire dal 1992 sono diventati obbligatori. Dal 1995 i moduli formativi sono stati estesi da uno a due giorni, e dal 2006 a tre giorni.

<http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGB>

#### IRLANDA

Tutti gli agenti di polizia ricevono una formazione specifica per le indagini in materia di violenza domestica, violenza sessuale, e molestie. Questa formazione è gestita da personale specializzato della polizia stessa, affiancato da altri professionisti, quali psicologi, medici, assistenti sociali e altri esperti provenienti da realtà associative impegnate nel campo della tutela delle donne. La stessa scuola di polizia prevede nel percorso curricolare obbligatorio una specifica formazione sull'argomento, in particolare orientata ad approfondire: le cause e gli effetti della violenza sulle donne e sui bambini; la violenza e gli abusi sui minori; la prova nei crimini di violenza su donne e bambini; l'esame delle vittime di violenza; la normativa rilevante. Inoltre dal 1997 le investigazioni in materia sono condotte da una speciale unità investigativa in materia di violenza domestica e violenza sessuale, nel quale opera personale di polizia altamente specializzato.

<http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/index.html>

#### BELGIO

I membri della gendarmeria, che sono destinati ad accogliere per primi le vittime di violenza e ad offrire una prima assistenza, ricevono una formazione di base sulla violenza. Alcune stazioni di polizia, inoltre, ricevono dei finanziamenti per l'approntamento di servizi di prima accoglienza per le donne, solo nel caso in cui abbiano provveduto a formare i membri del proprio staff attraverso la partecipazione a corsi sulle tecniche di esame delle vittime di violenza (Police Work Act, legge 5/8/1992)

Dal 1997 corsi specifici (in tema di violenza domestica e violenza sessuale) sono inseriti anche nell'ambito della formazione di giudici e pubblici ministeri. A partire dal 1998 essi sono diventati obbligatori.

#### SPAGNA

Nell'Educazione primaria e secondaria s'introduce l'educazione dell'eguaglianza tra uomini e donne e contro la violenza di genere come contenuto curricolare aggiungendo in tutti i

Consigli Scolastici un nuovo componente che promuova misure educative a favore dell'uguaglianza e contro la violenza contro la donna.

Nel campo della pubblicità, questa deve rispettare la dignità delle donne ed il loro diritto ad un'immagine non stereotipata, né discriminatoria, sia che la donna intervenga nei mezzi di comunicazione pubblici che in quelli privati. È modificata l'azione d'interruzione o di rettifica della pubblicità, autorizzando l'attività delle istituzioni che lavorano a favore della pari dignità tra uomini e donne.

<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Organic%2520Act%25200n%2520Violence.pdf>

## INTERVENTI E MISURE NELLA FASE DI EMERGENZA

#### PORTOGALLO

Ristrutturazione del Servizio di informazione per le vittime di violenza (linea verde), in modo da garantire un servizio di supporto efficace tutti i giorni della settimana, 24 ore al giorno.

Rafforzamento della rete nazionale delle Case di accoglienza per le donne vittime di violenza domestica, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 107 del 03 agosto 1999 e dal Decreto-Legge n. 323 del 19 dicembre 2000.

Elaborazione di un regolamento interno delle case di accoglienza, che preveda, indicativamente, la qualità dei servizi prestati, le condizioni di apertura, di funzionamento e di controllo (il che non evita l'obbligo della esistenza, altresì, di un regolamento interno di funzionamento di ciascuna casa, come previsto nel Decreto-Legge 323/2000).

#### NORVEGIA

Esistono progetti finalizzati ad assicurare una migliore protezione alle vittime. La Norvegia ha circa 50 istituti che offrono protezione a donne e bambini vittime di violenze. Molti di questi istituti sono stati fondati e sono gestiti da gruppi volontari di donne e ricevono sovvenzioni statali e comunali. Il Governo inoltre provvede al supporto finanziario dei centri che offrono assistenza alle vittime di incesto. Il numero di donne immigrate che richiede aiuto negli istituti è aumentato negli ultimi anni. Queste donne e i loro bambini si trovano spesso in situazioni di estrema vulnerabilità, quindi il Governo ha lanciato un piano d'intervento contro i matrimoni forzati e contro la mutilazione dei genitali femminili. Sono in preparazione anche iniziative da attivare nei centri di accoglienza, studiate più specificamente per questo gruppo di persone.

**AUSTRIA**

Protection from Violence Act, 1/5/1997: introduce misure protettive rapide per la tutela della donna vittima di violenza domestica. La legge in questione interviene sul Security Police Act (leggi in materia di pubblica sicurezza) ed attribuisce agli ufficiali di polizia che intervengono in caso di violenza familiare il diritto di espellere il potenziale perpetratore dalla casa e di inoltrare la richiesta di un "barring order", misure interdittive/di allontanamento, tutte le volte che un'aggressione pericolosa per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona appaia imminente". Questi, di norma, costituiscono la regola in caso di chiamata. Tali misure possono essere adottate nei confronti di tutte le persone che convivono in una casa, indipendentemente dai relativi titoli di proprietà sulla stessa o indipendentemente dal fatto che i conviventi siano legati l'uno all'altro da rapporti di parentela o sentimentali. Vengono inoltre tolte le chiavi di casa all'aggressore. La decisione sull'applicazione della misura dell'allontanamento compete esclusivamente agli agenti di polizia intervenienti.

Gli stessi hanno l'onere di informare la persona vittima di violenza riguardo a tutte le strutture cui essa può rivolgersi (in particolare modo i Centri di Intervento) e, al contempo, hanno l'obbligo di notificare ai Centri di Intervento dell'avvenuta applicazione di un ordine di allontanamento dovuto a violenza domestica. Ogni ordine di allontanamento deve essere convalidato entro 48 ore dagli organi di polizia. Il rispetto dell'ordine di allontanamento, inoltre, deve essere verificato almeno una volta entro i primi tre giorni. L'ordine ha validità per al massimo 10 giorni. In alcuni casi di grave rischio possono essere predisposte misure di protezione speciale per la vittima (sorveglianza individuale). Se la vittima poi ricorre alla Corte della Famiglia per un'ingiunzione cautelare entro il termine di dieci giorni, l'ordine può essere prorogato di al massimo altri 20 giorni.

L'ingiunzione cautelare della Corte della Famiglia può essere richiesta solo da persone che abbiano con l'autore della violenza una relazione di tipo familiare o equivalente. La Corte della Famiglia può accogliere l'istanza di ingiunzione, disponendo l'allontanamento da casa (o, se richiesto, dai luoghi di lavoro, dalla scuola dei figli etc.) e dai luoghi limitrofi, se la vicinanza dell'aggressore rende la vita della vittima inaccettabile. Possono essere anche vietati comportamenti specifici come quello di contattare in qualsiasi modo la vittima. L'ingiunzione cautelare può avere durata massima di 3 mesi. Se, nel frattempo, viene intentata una causa familiare contro l'aggressore (ad esempio un divorzio) l'ordine imposto con l'ingiunzione può durare per tutto il tempo del processo.

Intanto, dal momento che la polizia ha l'obbligo di notificare ai Centri di Intervento gli ordini di allontanamento/misure interdittive applicate, i Centri di Intervento prendono contatto con le vittime e offrono loro supporto e sostegno. In particolare svolgono congiuntamente alla vittima una valutazione della gravità della minaccia rivolta dall'aggressore e predispongono un piano di crisi, ed un programma di sicurezza per la tutela dell'integrità fisica della donna. Inoltre, l'aiuto offerto, include anche supporto legale sulle azioni giudiziarie da intraprendere, oltre che un sostegno socio-psicologico.

I Centri di Intervento coordinano tutta l'azione di supporto predisposta in favore della vittima da vari organismi coinvolti, ad esempio evitandole di dover ripetere svariate volte la propria storia in diverse sedi.

A partire dal 1998 esiste un numero telefonico attivo 24h/24 dedicato a donne esposte alla violenza, finanziato dallo Stato. Esso opera come primo aiuto per le donne o per coloro che le circondano (vicini, amici, parenti). Esso offre consigli per l'emergenza, ed in caso di violenza attraverso di esso viene attivato l'intervento della polizia oppure viene approntata un'accoglienza immediata nelle case rifugio.

Il Second Protection Against Violence Act, in vigore al 1 giugno 2009, implementa il corpo normativo sopra descritto con l'aumento della protezione accordata alla vittima ("barring orders" estesi fino a due settimane; ingiunzione cautelare che può essere richiesta da qualunque convivente prolungata fino a quattro settimane; assistenza psicologica offerta durante le procedure giudiziarie) e l'inasprimento delle pene per l'aggressore.

[http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA\\_2009\\_I\\_40](http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_40)

**FRANCIA**

La recente legge del 9 luglio 2010 (n. 2010-769) attribuisce al giudice della famiglia la competenza ad emettere l'ordine di protezione, l'interdizione al perpetratore di detenere o portare armi (art. 1 che introduce l'art. 551-11 cod. civ.), di statuire, salvo circostanze particolari, la conservazione della residenza coniugale in capo alla parte che non sia autore di violenze, l'attribuzione dell'autorità parentale ad un solo genitore (art. 7) e la individuazione del luogo neutro per gli incontri del minore con l'altro, di pronunciare la decadenza dell'autorità parentale nei confronti del genitore che sia stato condannato in sede penale quale autore, coautore o complice di un crimine sulla persona dell'altro genitore (art.9); il giudice civile può autorizzare la vittima a mantenere la segretezza del proprio domicilio, consentendole di eleggerlo presso il difensore ovvero presso il Procuratore della Repubblica. Tali misure, previste per la durata di quattro mesi, possono essere prorogate qualora intervenga in tale periodo una istanza di divorzio.

La Polizia Giudiziaria che riceve la donna deve informarla circa il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, di costituirsi parte civile nel processo penale, di essere assistita legalmente ed ausiliata da associazioni di scopo.

La normativa in materia edilizia con finanziamento pubblico è stata modificata nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano anche al coniuge (cui è equiparato il convivente e la persona legata da un patto civile di solidarietà) vittima di violenza. Sul piano della prevenzione, e dunque del rischio di recidiva, introdotto il cd "braccialetto elettronico", misura adottata a titolo sperimentale per la durata di tre anni e correlata, in presenza di date condizioni (art. 6), all'adozione di un divieto di incontrare la vittima.

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C23AA740E6D9D1390810A63780FF6B3E.tpdj007v\\_3?cidTexte=LEGI TEXT000022455660&dateTexte=20101014](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C23AA740E6D9D1390810A63780FF6B3E.tpdj007v_3?cidTexte=LEGI TEXT000022455660&dateTexte=20101014)

**SPAGNA**

Negli adempimenti e nei procedimenti relativi alla violenza di genere si protegge l'intimità delle vittime; specialmente i loro dati personali, quelli dei loro figli, o di qualunque altra persona che sia sotto la loro custodia. I Giudici competenti possono accordare, d'ufficio o su istanza di parte che le sedute si svolgano a porte chiuse e che gli adempimenti siano riservati.

Il Giudice può ordinare l'allontanamento obbligatorio dalla casa del colpevole per violenza di genere in caso sia stato un convivente.

Il Giudice, in via eccezionale, può autorizzare che la persona protetta si accordi con una società o agenzia pubblica, per la permuta dell'abitazione familiare, con altra a disposizione, per un determinato periodo di tempo e a condizioni determinate.

Il Giudice può vietare al colpevole che si avvicini alla persona protetta, il che gli impedisce d'accostarsi alla stessa in qualunque posto si trovi, così come avvicinarsi al suo domicilio, al suo posto di lavoro o a qualunque altro luogo frequentato dalla vittima. Si potrà predisporre l'utilizzazione di strumenti dalla tecnologia adeguata per verificare immediatamente l'inadempienza.

Il Giudice fissa una distanza minima tra il colpevole e la persona protetta, che non potrà essere ridotta sotto pena di incorrere a responsabilità penali

Il Giudice può interdire al colpevole ogni tipo di comunicazione con la o le persone che saranno indicate, sotto pena di incorrere a responsabilità penali.

Il Giudice potrà sospendere l'esercizio della patria potestà al colpevole di violenza di genere per quanto riguarda i minori implicati. Il Giudice può ordinare la sospensione del permesso di detenzione e del porto d'armi.

Le misure restrittive citate in questo capitolo devono essere prese con un atto motivato che giustifichi il loro carattere adeguato e necessario e in ogni circostanza, con l'intervento del Pubblico Ministero e con il rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa. Le misure di cui tratta questo capitolo possono essere mantenuti di là dalla sentenza e durante la gestione degli eventuali ricorsi corrispondenti. In questo caso il perdurare della misura deve essere indicato nella sentenza.

<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Organic%2520Act%2520on%2520Violence.pdf>

## INTERVENTI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE VITTIME

### PORTOGALLO

Revisione della Legge n. 129 del 20 agosto 1999, relativa all'anticipazione da parte dello Stato dell'indennizzo alle vittime della violenza coniugale.

Facilitare l'accesso delle donne vittime di violenza domestica ai programmi di pre-formazione e di formazione professionale, così come ad altre forme di supporto all'inserimento nel mercato del lavoro.

Garantire l'accesso effettivo delle vittime di violenza domestica alle unità sanitarie di consulenza e trattamento clinico e psicologico.

Sviluppo e creazione di centri di assistenza e trattamento clinico di famiglie in difficoltà per la prevenzione della violenza domestica.

### SVIZZERA

A livello cantonale e comunale vengono già offerti servizi di consulenza e assistenza alle vittime di violenza.

<http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/312.5.fr.pdf>

### AUSTRIA

Agenzie/consultori, finanziati dallo Stato, offrono supporto alle donne vittime di violenza domestica, in particolare con riferimento alla consulenza legale, psicologica, ma anche relativamente alla sistemazione abitativa ed economica (ricerca di un lavoro etc.)

[http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA\\_2009\\_I\\_40](http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_40)

### SPAGNA

#### In ambito lavorativo

La Legge introduce il diritto di una donna, vittima di violenza, a ridurre, modificare o sospendere il contratto di lavoro con la riserva del posto di lavoro e la naturale estinzione del contratto.

Sono previsti degli sgravi per le imprese che formalizzino contratti interinali (di supplenza) per sostituire le lavoratrici, vittime di violenze, che abbiano dovuto sospendere il contratto di lavoro per rendere effettiva la loro protezione o il loro diritto all'assistenza integrale.

Si stabiliscono norme per il necessario coordinamento con i servizi di pubblico impiego per facilitare l'assunzione di donne che, a causa della violenza subita, siano state obbligate a cambiare il luogo di lavoro e di residenza.

#### Diritti economici

Nel caso in cui le vittime di violenza abbiano un reddito basso, supposto che a causa della loro età, delle loro condizioni sociali o culturali non possano trovare un impiego, viene loro corrisposto un assegno pari a sei mensilità del sussidio di disoccupazione previsto dalle leggi spagnole (l'assegno è più alto nel caso di invalidità riconosciuta della vittima).

A Viene stabilita l'integrazione in tutti i Circoli Scolastici di membri che vigilino sull'applicazione dei principi di uguaglianza tra uomini e donne per la risoluzione pacifica dei conflitti.

#### Ambito Istituzionale

Viene stabilita la creazione di un Osservatorio Statale per la Violenza di genere, come organo collegiale associato al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali.

<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Organi>

## NORMATIVA/PROSPETTIVE DI RIFORMA IN CAMPO PENALE E CIVILE

### PORTOGALLO

Revisione del sistema di acquisizione delle prove nel contesto della violenza domestica.

Decisione relativa alla proibizione del permesso di usare e di portare armi, sempre nel caso in cui sia stata applicata la misura dell'allontanamento dell'aggressore o esistano precedenti relativi a comportamenti di violenza domestica. Questa misura deve essere applicata in modo immediato, dal momento della formazione dell'accusa.

Definizione e introduzione di strumenti legittimi di intervento della polizia e loro tipizzazione in ordine alla natura, ai presupposti ed agli obiettivi, in conformità con gli interessi legittimi delle vittime della violenza domestica, nell'ottica di una futura regolamentazione della funzione delle forze di polizia.

Esame delle possibilità di rafforzare la sicurezza delle vittime di violenza domestica che abbiano beneficiato della misura dell'allontanamento dell'aggressore. Questo rafforzamento non dipenderà esclusivamente dalle forze dell'ordine, ma occorrerà cercare, caso per caso, forme di coinvolgimento della comunità e occorrerà prevedere la possibilità dell'uso di strumenti elettronici per chiamate urgenti nel caso di minacce imminenti alla vittima della violenza domestica.

Assicurare alle vittime di violenza domestica, attraverso l'Istituto di accesso al diritto, una immediata consulenza giuridica, effettuata da avvocati, o avvocati tirocinanti assistiti da patrocinanti formatori, e un rapido e conseguente supporto giudiziario, valutata la scarsità di risorse economiche della vittima, in termini legali.

Garantire una effettiva protezione delle vittime di violenza domestica attraverso il ricorso ai diversi strumenti previsti dalla Legge n. 93 del 14 luglio 1999 (applicazione delle norme di protezione dei testimoni nel processo penale).

<http://app.parlamento.pt/violenciadomestica/conteudo/pdfs/legislacao/lei931999.pdf>

[http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes/lei7\\_2007.pdf](http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes/lei7_2007.pdf)

### FRANCIA

Il testo di legge, definisce una "circostanza aggravante" commettere violenze e aggressioni sessuali all'interno di una coppia, sia essa sposata o convivente o anche verso un ex coniuge. Le pene previste per questi crimini sono state inasprite: in alcuni casi è previsto anche l'ergastolo. Con questo testo di legge viene anche modificata l'età legale di matrimonio per le donne che passa dai 15 ai 18 anni.

Misure di allontanamento/divieto di domicilio presso la residenza della coppia (dell'autore)

[http://fdv.univ-lyon3.fr/publication/gazette/loi\\_du\\_4\\_avril\\_2006\\_violences\\_conjugales.pdf](http://fdv.univ-lyon3.fr/publication/gazette/loi_du_4_avril_2006_violences_conjugales.pdf)

### NORVEGIA

Le vittime di violenza sessuale e domestica hanno la possibilità di ricevere supporto legale gratuito. Nel 1998 è stato introdotto il perseguimento legale incondizionato in tutti i casi di violenza domestica. Un caso criminale può essere portato davanti a un tribunale anche se la vittima ritira la denuncia formale. Un altro strumento effettivo per combattere la violenza sulle donne è contenuto nella Legge sulle Procedure Criminali, che stabilisce che a un individuo può essere negato l'accesso ad un'area specifica o il contatto con un altro individuo se c'è ragione di credere che il primo possa violare il diritto dell'altro di essere lasciato in pace.

**SPAGNA**

Ambito Giurisdizionale

Vengono istituiti, nell'ordinamento giuridico spagnolo, Tribunali specializzati per la tutela specifica dei diritti delle vittime di violenze.

La Legge introduce varie norme mediante le quali si vuole includere, per esempio in ambito penale in relazione alle lesioni di tipo aggravate, una risoluzione che incrementi la sanzione penale, nel caso in cui la lesione sia procurata contro di chi sia o sia stata la moglie dell'attore, o donna che sia o sia stata legata a lui da un'analoga relazione affettiva, anche senza convivenza..

Il Governo, Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, le Comunità Autonome, nell'ambito delle loro rispettive competenze, garantiscono una formazione specifica in materia d'eguaglianza e non-discriminazione per ragioni di sesso e sulla violenza di genere nei corsi di formazione, dei Giudici, Magistrati, Segretari Giudiziari, Forze e Corpi di Sicurezza e Medici Forensi.

<http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-15-2003-modifica-ley-organica-10-1995-codigo-penal/>

**IRLANDA**

Riforma dei reati sessuali nel 1990 (Criminal Law (Rape) (Amendment) Act, 1990, divisi in aggressione sessuale, semplice o aggravata, e stupro. Abolizione del delitto d'onore. Con il Domestic Violence Act (1996) vengono introdotte varie misure di protezione, safety orders (ammonimenti volti a prescrivere la cessazione di condotte violente) e i barring orders (ordini di allontanamento dalla casa familiare).

<http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/index.html>

<http://www.irishstatutebook.ie/1990/en/act/pub/0032/index.html>

**TRATTAMENTO DELL'AUTORE COME STRATEGIA DI PREVENZIONE SECONDARIA****PORTOGALLO**

Creazione di strumenti di riabilitazione e trattamento clinico degli aggressori che, volontariamente, desiderino mutare il loro comportamento.

**FRANCIA**

Presa in carico sanitario, sociale o psicologico degli autori dei fatti.

[http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova\\_normativa\\_nazionale/l\\_4aprile2001\\_n154\\_ok.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_normativa_nazionale/l_4aprile2001_n154_ok.pdf)

**SVIZZERA**

Istituire programmi destinati agli aggressori.

<http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/312.5.fr.pdf>

**NORVEGIA**

Una maggiore attenzione è anche rivolta verso gli uomini che commettono atti di violenza allo scopo di prevenire altri.

**AUSTRIA**

Sulla base di un'indagine che avrebbe dimostrato che i trattamenti riabilitativi dell'aggressore riducono il rischio di recidiva, vengono attualmente presi in carico dal servizio sociale gli autori di violenza, al fine di aumentare la protezione delle vittime e ridurre la reiterazione della violenza. Modelli di intervento sono ormai stati elaborati per gli autori di abusi sui minori, a partire dal 2002. Per ciò che riguarda invece la violenza domestica, l'Agenzia/consulorio per Uomini conduce un programma di lavoro con i perpetratori che consiste in: 1) educazione alla non violenza 2) supporto formativo anche per il partner del perpetratore 3) monitoraggio e controllo della sicurezza della vittima

[http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA\\_2009\\_I\\_40](http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_40)

**FRANCIA**

Il Governo presenta, ogni due anni, un rapporto sulla politica nazionale della lotta contro le violenze all'interno della coppia, l'accoglienza delle vittime, il loro reinserimento sociale

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C23AA740E6D9D1390810A63780FF6B3E.tpdjoo7v\\_3?cidTexte=LEGI-TEXT000022455660&dateTexte=20101014](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C23AA740E6D9D1390810A63780FF6B3E.tpdjoo7v_3?cidTexte=LEGI-TEXT000022455660&dateTexte=20101014)

**SVIZZERA**

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha deciso di istituire un servizio per la lotta alla violenza. La nuova unità amministrativa sarà aggregata all'Ufficio per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

**COMPITI DEL NUOVO SERVIZIO**

Informazione e documentazione: il servizio dovrà raccogliere e archiviare materiale su tutte le forme di violenza contro le donne, sulla prevenzione e la consulenza, sulle condizioni quadro legali e sulle possibilità d'intervento. Queste informazioni saranno messe a disposizione degli enti pubblici e della collettività. Il servizio dovrà inoltre proporre misure volte ad approfondire le conoscenze sull'argomento.

Networking: un altro compito del servizio sarà quello di intrattenere e incentivare i contatti e le forme di collaborazione tra tutte le persone attive in questo ambito, promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione interdisciplinare sul piano nazionale e internazionale.

È garantita una stretta collaborazione con le unità e gli Uffici interessati del DFI (Ufficio federale della sanità pubblica e Centrale per le questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia e Ufficio federale di polizia). Dopo cinque anni, i compiti, la struttura e l'aggregazione del servizio saranno oggetto di un'attenta valutazione.

<http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/312.5.fr.pdf>

**NORVEGIA**

Nel 2004 è stato avviato un nuovo piano d'azione il quale intende aumentare la diffusione di informazioni, potenziare la cooperazione multisettoriale e facilitare la creazione di competenze specifiche nell'ambito dei servizi di soccorso e assistenza. È stato istituito il Centro Norvegese per gli Studi sulla Violenza e sullo stress da trauma. Il Centro farà lavoro di ricerca sulla violenza e distribuirà materiale informativo, nonché renderà noti i risultati delle proprie ricerche. Esso si occuperà delle ramificazioni psicologiche e sociali degli atti di violenza.

<http://www.enp.nl/downloads/neu/Domestic%20violence.pdf>

**PORTOGALLO***SECONDO PIANO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA 2003-2006*

Realizzazione di un Seminario nazionale interdisciplinare sulla violenza domestica che includa l'esperienza delle istituzioni pubbliche, delle vittime, delle associazioni che lavorano in questo campo, degli aggressori recuperati dalle strutture di reinserimento, ONG, IPSS, forze dell'ordine, ordini professionali e sindacati, oltre che del Provveditorato di Giustizia, della Procura Generale della Repubblica e della comunicazione sociale.

Creazione di una banca dati a livello nazionale che comprenda tutte le strutture pubbliche e private che operano in questa area. In una seconda fase questa banca dati dovrà essere accessibile in internet, anche se con accesso ristretto, ed offrire informazioni aggiornate in ordine alla situazione delle strutture di accoglienza.

Organizzazione di una rete tra tutti gli organismi pubblici e privati che lottano contro la violenza domestica, perché vengano stabilite regole minime di assistenza che includano la riservatezza, la buona accoglienza e l'indirizzo in relazione alle diverse situazioni (protocolli per l'assistenza delle vittime) avendo allo spirito una migliore risposta alle vittime.

Il Governo promuoverà studi specifici, stabilirà intese privilegiate con le università e con organismi pubblici e privati che finanzino le ricerche. È necessario acquisire dati concreti, che permettano di trarre conclusioni e fare proiezioni obiettive.

Tenendo conto degli indicatori sulla violenza domestica approvati dal Consiglio dei Ministri della Unione Europea nel dicembre 2002, è necessario adattare ed uniformare gli indicatori nazionali, per permettere di conoscere e seguire l'evoluzione della lotta alla violenza domestica, agevolando anche comparazioni a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Istituzionalizzazione della raccolta dei dati, basate su schede normalizzate, costruite a partire dagli indicatori sopra definiti, da parte di tutte le istituzioni che lavorano con le vittime della violenza domestica.

Realizzazione di inchieste sul piano nazionale sulla violenza in famiglia che permettano di controllare l'evoluzione di questo problema in Portogallo.

Promozione di studi sui costi umani, sociali e materiali della violenza e progetti di ricerca per identificare i fattori ed i valori culturali che perpetuano il mantenimento del ciclo della violenza nella famiglia. Messa a disposizione, attraverso un protocollo con la Fondazione per la scienza e la tecnologia, di una linea finanziaria che sostenga studi specifici anche in questo campo.

Promozione di studi che permettano di conoscere in profondità i problemi specifici di violenza domestica alle quali sono soggette le comunità immigrate e sviluppare azioni specifiche di sensibilizzazione destinate a queste comunità.

Sarà costituito un Osservatorio sulla violenza domestica, che accompagnerà e controllerà continuamente l'attuazione di questo Piano nazionale. Dovrà altresì raccogliere informazioni e dati al fine della predisposizione di un rapporto annuale che verrà presentato a dicembre al Ministro competente, per poi essere sottoposto al Consiglio dei Ministri.

<http://app.parlamento.pt/violenciadomestica/conteudo/pdfs/legislacao/lei931999.pdf>

<http://app.parlamento.pt/violenciadomestica/conteudo/pdfs/legislacao/lei10799.pdf>

**AUSTRIA**

A far data dal 1996, anno in cui è stata introdotta la nuova legge sulla violenza domestica (L. 30 dicembre 1996) sono stati istituiti i c.d. Centri di Intervento. Questi ultimi sono enti di diritto privato "istituiti e guidati congiuntamente dai ministeri federali dell'Interno e della Salute. I Centri di Intervento sono presenti uno per ognuna delle nove province austriache (oltre a due sedi regionali). Il loro compito è, insieme a quello di offrire protezione alle donne vittime di violenza, anche quello di coordinare tutte le azioni e le misure di intervento di tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la violenza domestica. Essi, in particolare, ricevendo obbligatoriamente dagli organi di polizia, immediata notifica degli episodi di violenza domestica denunciati, dispongono della totalità dei dati relativi alla violenza domestica. Questi dati vengono poi analizzati nell'ambito di c.d. Incontri di Coordinamento tra gli organi di polizia, l'autorità giudiziaria e tutte le istituzioni che operano nell'ambito del contrasto alla violenza, al fine di favorire un flusso di informazioni per una migliore applicazione della legge.

Inoltre i Centri di Intervento devono svolgere obbligatoriamente delle tavole rotonde al fine di scambiare le proprie informazioni. Sulla base di questo costante monitoraggio sull'efficacia dell'applicazione della legge, essa è già stata emendata diverse volte dal 1996.

[http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA\\_2009\\_I\\_40](http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2009_I_40)

**IRLANDA**

A partire dal 1994 sono stati raccolti i risultati di una numerosa serie di indagini conoscitive sulle violenze sulle donne, condotti da vari organismi, anche nazionali. Il più importante di questi è stata la Task Force istituita dal governo al fine di redigere un rapporto completo sulla violenza sulle donne. Questo rapporto, completato nel 1997, ha individuato una serie di proposte per misure coordinate e integrate contro il fenomeno in questione. La Task Force aveva focalizzato l'azione da intraprendere sulla valutazione e monitoraggio dell'efficacia del sistema approntato. Tuttavia, risultata insufficiente la sua azione su questo punto, la Task Force è stata affiancata a questo specifico fine da un Comitato Nazionale Pilota sulla Violenza sulle Donne, che dovrebbe svolgere questo monitoraggio continuo.

La Task Force, nell'ottica di garantire una uniforme applicazione della legislazione e della prassi in materia di violenza domestica ha imposto alla Polizia locale di curare pubblicazioni periodiche sulla statistica delle chiamate di intervento ricevute da donne vittime di violenza. La Polizia, infine, (la Garda Siochana) redige rapporti Annuali aggregati.

<http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/index.html>

**SPAGNA**

Costituito l'Osservatorio dello Stato sulla violenza sulla donna; organo collegato al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, incaricato dell'assistenza della valutazione, della collaborazione istituzionale, dell'elaborazione del rapporto e dello studio così come di dare segnalazione nel campo della violenza di genere. Questi rapporti, studi e segnalazioni considerano, in particolare, la situazione speciale delle donne maggiormente esposte alla violenza di genere o che abbiano grandi difficoltà ad accedere ai servizi.

In ogni caso le informazioni contenute in questi rapporti, studi e segnalazioni vengono definite e compilate separatamente per sesso.

L'Osservatorio dello Stato sulla violenza sulla donna consegna un rapporto ogni anno al Governatore ed alle Comunità Autonome. Il rapporto è sulla valutazione della violenza sulla donna definendo le tipologie penali che sono state commesse e l'efficacia delle misure adottate per proteggere le vittime. Il rapporto rileva anche le necessità di riforma legale al fine di garantire che l'applicazione delle misure di protezione adottate assicuri alle donne il più alto livello di tutela.

Si definisce, con norme puntuali, il sistema di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio garantendo, in ogni circostanza, la partecipazione delle Comunità Autonome, degli organismi locali, degli operatori sociali, delle associazioni di consumatori, delle organizzazioni che siano inseriti in tutto il territorio dello Stato così come le organizzazioni sindacali più rappresentative.

<http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/Organic%2520Act%25200n%2520Violence.pdf>



## ALLEGATO 1

MODELLO RISERVATO ALLE STRUTTURE  
SANITARIE PUBBLICHE E/O PRIVATE

MODELLO RISERVATO ALLE FORZE DELL'ORDINE

MODELLO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

MODELLO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI  
DI GENERE/VOLONTARIATO

# MODELLO RISERVATO ALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E/O PRIVATE

Codice regionale unico di acquisizione \_\_\_\_\_ Data di ricezione \_\_\_\_\_  
 Dati elaborati e trattati da \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONE E RILEVAZIONE EFFETTUATA DA**  
 Pronto soccorso  Ambulatorio  Reparto ospedaliero  
 Medico ASL  Struttura o medico privati  Operatore sanitario  
 Altro \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO ESATTO E RECAPITI DI CHI HA EFFETTUATO LA PRESTAZIONE/RILEVAZIONE**  
 Denominazione esatta \_\_\_\_\_ Numero telefonico \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo \_\_\_\_\_ Indirizzo email \_\_\_\_\_

Data di accoglimento \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Medico \_\_\_\_\_

1. IDENTIFICATIVO \_\_\_\_\_

2. ETA' \_\_\_\_\_  
 <18  19-25  26-35  36-45  46-55  56-65  >66

**STATO CIVILE**  
 Nubile  Coniugata  Separata  
 Divorziata  Convivente  Vedova

**TITOLO DI STUDIO**  
 Elementare  Media inferiore  Media superiore  
 Laurea  Master

**TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO**  
 \_\_\_\_\_

3. LA DONNA HA FIGLI?  sì  no SE SÌ, QUANTI?  1  2  3  + di 3  
 DI ANNI \_\_\_\_\_ IN PRESENZA DI FIGLI, GLI STESSI SONO CONVIVENTI?  
 sì  no

4. CITTADINANZA  italiana  altro \_\_\_\_\_  
 DOMICILIATA NELLA CITTA' O IN PROVINCIA DI  
 Alessandria  Asti  Biella  Cuneo  
 Torino  Verbano Cusio Ossola  Novara  Vercelli

5. PROFESSIONE  
 Disoccupata  Pensionata  Insegnante  Libera professionista  
 Studentessa  Ambito sanitario  Commerciante  Imprenditrice  
 Casalinga  Operaia  Pubblica amministrazione  Forze dell'ordine  
 Collaboratrice domestica  Impiegata  Dirigente  Altro \_\_\_\_\_

6. LA DONNA DIPENDE ECONOMICAMENTE DA QUALCUNO?  sì  no SE SÌ, DA CHI? \_\_\_\_\_

7. LA DONNA RIFERISCE DI AVER SUBITO VIOLENZA?  sì  no  
 In caso di risposta negativa, dall'esame obiettivo e sulla base degli accertamenti effettuati, i riscontri sono compatibili con una condotta violenta di terzi?  sì  no

8. LA DONNA ESPRIME L'INTENZIONE DI DENUNCIARE I FATTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA?  sì  no  
 In caso di risposta negativa, la donna esprime timori di  
 Ritorsioni (su di sé, sui figli, su altri familiari, ...)  Reiterazioni della violenza ora segnalata  
 Problemi di natura economica  Altro \_\_\_\_\_

9. LA DONNA DICHIARA DI POTERSI AVVALERE DELL'AIUTO DI QUALCUNO?  sì  no  
 Se sì, indicare i riferimenti (per enti e associazioni e per strutture pubbliche, indicare quali)  
 Familiari  Amici / conoscenti  Enti o altre associazioni \_\_\_\_\_  
 Strutture pubbliche \_\_\_\_\_  Altro \_\_\_\_\_

10. TIPOLOGIA DELLA VIOLENZA, SE SEGNALATA  
 Violenza sessuale  Violenza fisica  Violenza psicologica  
 Stalking  Violenza assistita  Altro \_\_\_\_\_

11. PERPETRATORE (in caso di violenza di gruppo, indicare le caratteristiche di uno degli aggressori e, nei riquadri successivi, le caratteristiche degli altri)  
 ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 Marito  Ex marito  Convivente  Ex Convivente  
 Fidanzato (o ex)  Padre  Fratello  Altro parente \_\_\_\_\_  
 Figlio  Vicino di casa  Insegnante  Collega di lavoro  
 Superiore  Datore di lavoro  Sconosciuto  Altro \_\_\_\_\_

12. SONO PRESENTI ALTRI AGGRESSORI?  sì  no Se no passare alla sezione 13  
 2° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 3° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no

13. DOVE HA AVUTO LUOGO LA VIOLENZA O IL MALTRATTAMENTO? (in caso di violenze protratte, indicare il luogo abituale)  
 Casa di amici / parenti  Luogo di lavoro  Luogo di svago  Mezzi pubblici  
 Casa propria  Internet  Scuola/ università  Altro \_\_\_\_\_  
 Strada / parcheggio  Telefono  Chat

14. ESAME OBIETTIVO (indicare i distretti e la tipologia delle lesioni riscontrate)  
 Capo \_\_\_\_\_  
 Collo \_\_\_\_\_  
 Tronco \_\_\_\_\_  
 Arti superiori \_\_\_\_\_  
 Addome \_\_\_\_\_  
 Apparato genitale \_\_\_\_\_  
 Schiena \_\_\_\_\_  
 Arti inferiori \_\_\_\_\_  
 Possibili lesioni interne \_\_\_\_\_  
 Altro \_\_\_\_\_

## 15. ACCERTAMENTI (barrando con una crocetta indicare sinteticamente gli esiti)

- Esami ematochimici \_\_\_\_\_  
 Accertamenti RX \_\_\_\_\_  
 Accertamenti TAC \_\_\_\_\_  
 Accertamenti RMN \_\_\_\_\_  
 Ricerca DNA \_\_\_\_\_  
 Accertamenti ortopedico-traumatologici \_\_\_\_\_  
 Accertamenti ginecologici \_\_\_\_\_  
 Accertamenti internistici \_\_\_\_\_  
 Accertamenti otorinolaringoiatrici \_\_\_\_\_  
 Accertamenti infettivologici-virologici \_\_\_\_\_  
 Visita psichiatrica \_\_\_\_\_  
 Consulenza psicologica \_\_\_\_\_

Nel caso non sia sufficiente lo spazio proposto, indicare nelle note gli elementi ritenuti utili

## 16. SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, RISULTANO LESIONI PREGRESSE?

- Sì                       No                       Non accertabile

## 17. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI LESIONI PREGRESSE, INDICARE LA SEDE

(indicare i distretti e la tipologia delle lesioni riscontrate)

- Capo \_\_\_\_\_  
 Collo \_\_\_\_\_  
 Tronco \_\_\_\_\_  
 Arti superiori \_\_\_\_\_  
 Addome \_\_\_\_\_  
 Apparato genitale \_\_\_\_\_  
 Schiena \_\_\_\_\_  
 Arti inferiori \_\_\_\_\_  
 Possibili lesioni interne \_\_\_\_\_  
 Altro \_\_\_\_\_

## 18. SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI FATTI MESSI A REFERTO, ESISTE IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?

- Sì                       No                       Non accertabile

in caso affermativo, indicare quale rischio è stato individuato

## 19. EVENTI CHE APPARTENGONO ALL'ESPERIENZA DELLA DONNA

precedenti al ricorso agli organismi sanitari in occasione dei fatti refertati e ammessi dalla paziente

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abuso sessuale nell'infanzia       | <input type="checkbox"/> Abuso sessuale nell'età adulta                   |
| <input type="checkbox"/> Violenza sessuale nell'infanzia    | <input type="checkbox"/> Violenza sessuale nell'età adulta                |
| <input type="checkbox"/> Abuso sessuale nell'adolescenza    | <input type="checkbox"/> Maltrattamenti fisici a qualunque età            |
| <input type="checkbox"/> Violenza sessuale nell'adolescenza | <input type="checkbox"/> Maltrattamenti psicologici a qualunque età       |
| <input type="checkbox"/> Molestie sessuali                  | <input type="checkbox"/> Dipendenze (economiche, psicologiche, abbandoni) |
| <input type="checkbox"/> Molestie soggettivamente percepite | <input type="checkbox"/> Conflittualità relazionali                       |
| <input type="checkbox"/> Problematiche n.a.s.               |   |

## 20. CONSEGUENZE ATTUALI DEL DISAGIO (sintomi presentati attualmente e riferiti dalla paziente)

- |  |                                       |  |                                     |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agitazione      | <input type="checkbox"/> Cefalea      | <input type="checkbox"/> Disturbi gastroent. | <input type="checkbox"/> Isolamento |
| <input type="checkbox"/> Angoscia        | <input type="checkbox"/> Depressione  | <input type="checkbox"/> Disturbi genitali   | <input type="checkbox"/> Panico     |
| <input type="checkbox"/> Ansia           | <input type="checkbox"/> Dipendenza   | <input type="checkbox"/> Disturbi motori     | <input type="checkbox"/> Paura      |
| <input type="checkbox"/> Autoaggressione | <input type="checkbox"/> Disperazione | <input type="checkbox"/> Disturbi muscolari  |                                     |

## 21. LA PAZIENTE AFFERMA IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?

- Sì                       No                       Non accertabile

In caso affermativo, indicare qual è il timore espresso dalla paziente

## 22. AD AVVISO DEL COMPILATORE, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI FATTI MESSI A VERBALE, ESISTE IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?

- Sì                       No                       Non accertabile

In caso affermativo, indicare quale rischio è stato individuato

**MODELLO RISERVATO ALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E/O PRIVATE - RACCOLTA INDICI DI RECIDIVA**

SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI FATTI RIFERITI E MESSI A REFERTO, INDICARE I COMPORTAMENTI DEL PERPETRATORE CONOSCIUTI E COMUNICATI DALLA PAZIENTE

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Uso/abuso di alcol  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Uso/abuso di sostanze stupefacenti                              | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Uso/abuso di farmaci  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Pregressi comportamenti fisici violenti                         | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> sulla parte lesa                       |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> su altre persone                       |                             |                             |
| Pregressi comportamenti psicologici violenti                    | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> sulla parte lesa                       |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> su altre persone                       |                             |                             |
| Pregressi comportamenti sessuali violenti                       | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> sulla parte lesa                       |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> su altre persone                       |                             |                             |
| Pregressi patologie psichiatriche                               | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> della parte lesa                       |                             |                             |
| <input type="checkbox"/> delle altre persone                    |                             |                             |
| Dipendenza da gioco   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Dipendenza da internet  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Dipendenza da chat  | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Maltrattamenti contro minori                                    | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Abusi sessuali contro minori                                    | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Presenza di vittima di violenza assistita                       | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Pregressi di stalking   | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Pregressi di patologie psichiatriche                            | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| Uso e/o detenzione di materiale pornografico o pedopornografico | <input type="checkbox"/> Sì | <input type="checkbox"/> No |
| <b>Totale generale</b>  | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>    |
| Eventuali annotazioni dell'operatore referente                  |                             |                             |

Codice regionale unico di acquisizione \_\_\_\_\_ Data di ricezione \_\_\_\_\_  
 Dati elaborati e trattati da \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONE E RILEVAZIONE EFFETTUATA DA**  
 Polizia di Stato  Guardia di Finanza  Procura della Repubblica  
 Arma dei carabinieri  Polizia municipale  Altro \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO ESATTO E RECAPITI DI CHI HA EFFETTUATO LA PRESTAZIONE/RILEVAZIONE**  
 Denominazione esatta \_\_\_\_\_ Numero telefonico \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo \_\_\_\_\_ Indirizzo email \_\_\_\_\_

Data di accoglimento \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Funzionario \_\_\_\_\_

1. IDENTIFICATIVO \_\_\_\_\_

2. ETA' \_\_\_\_\_  
 <18  19-25  26-35  36-45  46-55  56-65  >66

**STATO CIVILE**  
 Nubile  Coniugata  Separata  
 Divorziata  Convivente  Vedova

**TITOLO DI STUDIO**  
 Elementare  Media inferiore  Media superiore  
 Laurea  Master

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO \_\_\_\_\_

3. LA DONNA HA FIGLI?  sì  no SE SÌ, QUANTI?  1  2  3  + di 3  
 DI ANNI \_\_\_\_\_ IN PRESENZA DI FIGLI, GLI STESSI SONO CONVIVENTI?  
 sì  no

4. CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
 italiana  altro \_\_\_\_\_

**DOMICILIATA NELLA CITTA' O IN PROVINCIA DI**  
 Alessandria  Asti  Biella  Cuneo  
 Torino  Verbano Cusio Ossola  Novara  Vercelli

5. PROFESSIONE \_\_\_\_\_  
 Disoccupata  Pensionata  Insegnante  Libera professionista  
 Studentessa  Ambito sanitario  Commerciante  Imprenditrice  
 Casalinga  Operaia  Pubblica amministrazione  Forze dell'ordine  
 Collaboratrice domestica  Impiegata  Dirigente  Altro \_\_\_\_\_

6. LA DONNA DIPENDE ECONOMICAMENTE DA QUALCUNO?  sì  no SE SÌ, DA CHI? \_\_\_\_\_

7. LA DONNA ESPRIME L'INTENZIONE DI DENUNCIARE I FATTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA?  
 sì  no  
 In caso di risposta negativa, la donna esprime timori di  
 Ritorsioni (su di sé, sui figli, su altri familiari, ...)  Reiterazioni della violenza ora segnalata  
 Problemi di natura economica  Altro \_\_\_\_\_

8. LA DONNA DICHIARA DI POTERSI AVVALERE DELL'AIUTO DI QUALCUNO?  
 sì  no  
 Se sì, indicare i riferimenti (per enti e associazioni e per strutture pubbliche, indicare quali)  
 Familiari  Amici / conoscenti  Enti o altre associazioni \_\_\_\_\_  
 Strutture pubbliche \_\_\_\_\_  Altro \_\_\_\_\_

9. TIPOLOGIA DELLA VIOLENZA, SE SEGNALATA  
 Violenza sessuale  Violenza fisica  Violenza psicologica  
 Stalking  Violenza assistita  Altro \_\_\_\_\_

10. PERPETRATORE (in caso di violenza di gruppo, indicare le caratteristiche di uno degli aggressori e, nei riquadri successivi, le caratteristiche degli altri)  
 ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 Marito  Ex marito  Convivente  Ex Convivente  
 Fidanzato (o ex)  Padre  Fratello  Altro parente \_\_\_\_\_  
 Figlio  Vicino di casa  Insegnante  Collega di lavoro  
 Superiore  Datore di lavoro  Sconosciuto  Altro \_\_\_\_\_

11. SONO PRESENTI ALTRI AGGRESSORI ?  sì  no Se no passare alla sezione 12  
 2° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 3° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no

12. DOVE HA AVUTO LUOGO LA VIOLENZA O IL MALTRATTAMENTO? (in caso di violenze protratte, indicare il luogo abituale)  
 Casa di amici / parenti  Luogo di lavoro  Luogo di svago  Mezzi pubblici  
 Casa propria  Internet  Scuola/ università  Altro \_\_\_\_\_  
 Strada / parcheggio  Telefono  Chat

13. SONO PRESENTI ALTRE PRECEDENTI DENUNCE/SEGNALAZIONI DELLA DONNA?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare il tipo di reato, se noto \_\_\_\_\_

14. LA DONNA AFFERMA IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare qual è il timore espresso dalla parte lesa \_\_\_\_\_

15. AD AVVISO DEL COMPILATORE, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI FATTI MESSI A VERBALE, ESISTE IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare qual è il timore espresso dalla parte lesa \_\_\_\_\_





# MODELLO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI GENERE/VOLONTARIATO

Codice regionale unico di acquisizione \_\_\_\_\_ Data di ricezione \_\_\_\_\_  
 Dati elaborati e trattati da \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONE E RILEVAZIONE EFFETTUATA DA**  
 Associazione di genere  Associazione c/o ASL  Servizio domiciliare  
 Associazione di volontariato  Comunità  Altro \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO ESATTO E RECAPITI DI CHI HA EFFETTUATO LA PRESTAZIONE/RILEVAZIONE**  
 Denominazione esatta \_\_\_\_\_ Numero telefonico \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo \_\_\_\_\_ Indirizzo email \_\_\_\_\_

Data di accoglimento \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Operatore \_\_\_\_\_

1. IDENTIFICATIVO \_\_\_\_\_

2. ETA' \_\_\_\_\_  
 <18  19-25  26-35  36-45  46-55  56-65  >66

**STATO CIVILE**  
 Nubile  Coniugata  Separata  
 Divorziata  Convivente  Vedova

**TITOLO DI STUDIO**  
 Elementare  Media inferiore  Media superiore  
 Laurea  Master

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO \_\_\_\_\_

3. LA DONNA HA FIGLI?  sì  no SE SI', QUANTI? \_\_\_\_\_  
 1  2  3  + di 3

DI ANNI \_\_\_\_\_ IN PRESENZA DI FIGLI, GLI STESSI SONO CONVIVENTI?  
 sì  no

4. CITTADINANZA \_\_\_\_\_  
 italiana  altro \_\_\_\_\_

**DOMICILIATA NELLA CITTA' O IN PROVINCIA DI**  
 Alessandria  Asti  Biella  Cuneo  
 Torino  Verbano Cusio Ossola  Novara  Vercelli

5. PROFESSIONE \_\_\_\_\_  
 Disoccupata  Pensionata  Insegnante  Libera professionista  
 Studentessa  Ambito sanitario  Commerciante  Imprenditrice  
 Casalinga  Operaia  Pubblica amministrazione  Forze dell'ordine  
 Collaboratrice domestica  Impiegata  Dirigente  Altro \_\_\_\_\_

6. LA DONNA DIPENDE ECONOMICAMENTE DA QUALCUNO?  sì  no SE SI', DA CHI? \_\_\_\_\_

7. LA DONNA ESPRIME L'INTENZIONE DI DENUNCIARE I FATTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA?  
 sì  no  
 In caso di risposta negativa, la donna esprime timori di  
 Ritorsioni (su di sé, sui figli, su altri familiari, ...)  Reiterazioni della violenza ora segnalata  
 Problemi di natura economica  Altro \_\_\_\_\_

8. LA DONNA DICHIARA DI POTERSI AVVALERE DELL'AUTO DI QUALCUNO?  
 sì  no  
 Se sì, indicare i riferimenti (per enti e associazioni e per strutture pubbliche, indicare quali)  
 Familiari  Amici / conoscenti  Enti o altre associazioni \_\_\_\_\_  
 Strutture pubbliche \_\_\_\_\_  Altro \_\_\_\_\_

9. TIPOLOGIA DELLA VIOLENZA, SE SEGNALATA  
 Violenza sessuale  Violenza fisica  Violenza psicologica  
 Stalking  Violenza assistita  Altro \_\_\_\_\_

10. PERPETRATORE (in caso di violenza di gruppo, indicare le caratteristiche di uno degli aggressori e, nei riquadri successivi, le caratteristiche degli altri)  
 ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 Marito  Ex marito  Convivente  Ex Convivente  
 Fidanzato (o ex)  Padre  Fratello  Altro parente \_\_\_\_\_  
 Figlio  Vicino di casa  Insegnante  Collega di lavoro  
 Superiore  Datore di lavoro  Sconosciuto  Altro \_\_\_\_\_

11. SONO PRESENTI ALTRI AGGRESSORI?  sì  no Se no passare alla sezione 12  
 2° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no  
 3° ABUSATORE ETA' \_\_\_\_\_ CONOSCIUTO ALLA VITTIMA?  sì  no

12. DOVE HA AVUTO LUOGO LA VIOLENZA O IL MALTRATTAMENTO? (in caso di violenze protratte, indicare il luogo abituale)  
 Casa di amici / parenti  Luogo di lavoro  Luogo di svago  Mezzi pubblici  
 Casa propria  Internet  Scuola/ università  Altro \_\_\_\_\_  
 Strada / parcheggio  Telefono  Chat

13. SONO PRESENTI ALTRE PRECEDENTI SEGNALAZIONI DELLA DONNA?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare il tipo di segnalazione, se noto \_\_\_\_\_

14. LA DONNA Afferma il rischio di recidiva del comportamento violento subito?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare qual è il timore espresso dalla donna \_\_\_\_\_

15. AD AVVISO DEL COMPILATORE, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI FATTI MESSI A VERBALE, ESISTE IL RISCHIO DI RECIDIVA DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO SUBITO?  
 Sì  No  Non accertabile  
 in caso affermativo, indicare quale rischio è stato individuato \_\_\_\_\_

